CAMERA DEI DEPUTATI N. 4490-A N. 4489-A

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 2003

(Relatori per la maggioranza:

Alberto GIORGETTI, per il disegno di legge n. 4490; **BLASI**, per il disegno di legge n. 4489)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 e relative note di variazioni (4490-bis e 4490-ter)

> Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 novembre 2003

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2512)

Presentato dal ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 novembre 2003

INDICE

Relazione al disegno di legge di bilancio 2004-2006 (A.C. 4490)	Pag.	5
Testo del disegno di legge n. 4490	»	13
TABELLE E ALLEGATI	» 51,	53
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI	»	55
TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE	»	57
TABELLA 1		
Stato di previsione dell'entrata	»	59
TABELLA 2		
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	»	60
TABELLA 9		
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .	»	61
TABELLA 10		
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	66
Relazione al disegno di legge n. 4489 (legge finanziaria)	»	67
Parere del Comitato per la legislazione	»	79
Testo del disegno di legge n. 4489	»	87
Tabella 1	» .	232
Allegato 1	» .	234
Allegato 2	»	237
Prospetto di copertura	»	241
Tabella A	» .	247
Tabella B	»	251
Tabella C	»	255
Tabella D	» .	277
Tabella E	»	285
Tabella F	»	289



RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 4490 (BILANCIO)



Onorevoli Colleghi! — Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 è stato presentato il 30 settembre, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di Programmazione economico-finanziaria che, come è noto, ha ridefinito il quadro degli andamenti finanziari in cui si colloca la manovra, integrando gli interventi ritenuti necessari.

Gli strumenti normativi che costituiscono la manovra di finanza pubblica sono la legge finanziaria, atto di natura sostanziale che recepisce il contenuto delle risoluzioni parlamentari del DPEF e dell'eventuale Nota di aggiornamento, come accaduto appunto quest'anno, e la legge di bilancio, atto di natura formale che determina le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa in base alla legislazione in vigore al momento in cui viene predisposto. Il disegno di legge di bilancio viene, infatti, presentato dal Governo alla data del 30 settembre come bilancio a legislazione vigente.

Il bilancio di previsione dello Stato autorizza, da un punto di vista giuridico, all'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare successivo.

Secondo l'articolo 81, comma 3, della Costituzione, esso non può introdurre nuove o maggiori spese né entrate, ma va a quantificare, in termini di competenza e di cassa, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa sulla base della legislazione vigente.

Sono invece le spese di carattere discrezionale, per lo più relative all'operatività delle amministrazioni, a poter essere determinate direttamente nel disegno di legge. Sotto il profilo della struttura, il disegno di legge al nostro esame è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Per ciò che riguarda le entrate, con specifico riferimento a quelle di natura tributaria, le previsioni per il 2004 a legislazione vigente sono state determinate tenendo conto dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi del secondo semestre 2003 e del nuovo quadro macroeconomico tendenziale così come risultante dalla Nota di aggiornamento al DPEF.

Per quanto riguarda le altre entrate, si è tenuto conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci di gettito.

Per le spese, occorre tener conto della loro diversa natura, in relazione ai fattori che le determinano. Non sono determinate direttamente in bilancio le spese giuridicamente vincolate, in quanto predeterminate da provvedimenti legislativi preesistenti o intervenuti dopo la definizione del bilancio di previsione 2003, ovvero perché riconducibili a fattori obbligatori. Sono invece direttamente quantificate in bilancio le spese giuridicamente non obbligatorie ma relative al funzionamento delle amministrazioni.

Il disegno di legge di bilancio è stato formulato sulla base delle previsioni macroeconomiche e degli obiettivi fissati nei Documenti di programmazione. Nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico finanziaria 2004-2007, le previsioni di crescita dell'economia italiana, per il ben noto protrarsi dello stato di congiuntura internazionale non favorevole, sono state riviste al ribasso.

Per il 2004 infatti nel DPEF 2004-2007 del luglio scorso la crescita del PIL veniva quantificata, in base agli andamenti tendenziali, nell'1,8 per cento e nel 2 per cento a livello programmatico: la Nota di aggiornamento ha rivisto l'obiettivo programmatico di crescita reale del PIL per il 2004 nell'1,9 per cento.

La Nota di aggiornamento inoltre è andata a rivedere anche le stime dei saldi di finanza pubblica e, in particolare, la stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per il 2004 vene rivista al 2,2 per cento del PIL.

Tale correzione, relativa all'obiettivo di indebitamento netto per il 2004, nella Nota si riflette conseguentemente per il 2005 in un indebitamento netto dell'1,5 per cento del PIL e per il 2006 in uno 0,7 per cento del PIL. Viene in ogni caso confermato l'obiettivo di arrivare al pareggio nel 2007.

L'importo complessivo della manovra di finanza pubblica per il 2004 è di 16 miliardi di euro. Gli effetti correttivi della manovra, rispetto agli andamenti tendenziali, si quantificano in 11 miliardi di euro.

I restanti 5 miliardi, come ben noto, sono destinati agli interventi a sostegno dello sviluppo (minori spese o maggiori entrate), idonei a stimolare la domanda e a favorire il superamento dei problemi strutturali che frenano la competitività necessaria al rilancio della crescita del nostro Paese.

Per gli anni 2004-2006, gli strumenti normativi per la manovra di finanza pubblica sono tre: oltre al disegno di legge finanziaria ed al disegno di legge di bilancio in esame, quest'anno è stato adottato il decreto legge n. 269/2003, nel quale sono inserite le maggiori entrate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle risoluzioni di approvazione dei documenti programmatici.

Rispetto al complesso della manovra, il decreto determina effetti finanziari positivi di miglioramento dell'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche per il 2004, che possono essere valutati in 14.131,1 milioni di euro.

Gli interventi finanziari più significativi determinati dal cosiddetto « decretone » nell'ambito della manovra finanziaria per il 2004 possono essere così individuati: le maggiori entrate sono relative soprattutto alla dismissione degli immobili pubblici (maggiori entrate per 5.455 milioni di euro); al concordato preventivo (3.584 milioni di euro); al condono edilizio (2.786 milioni di euro a cui si aggiungono 283,5 milioni di euro relativi all'indennità per occupazione di aree demaniali); alla riapertura dei termini previsti circa le sanatorie fiscali (872 milioni di euro); alla nuova disciplina concernente videogiochi e scommesse (666,3 milioni di euro) e all'incremento dell'aliquota contributiva per lavoratori parasubordinati (370 milioni di euro).

Le minori spese correnti sono riconducibili soprattutto alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, che dovrebbe determinare risparmi per 800 milioni di euro. Le minori entrate sono date dall'anticipo del versamento delle accise sugli oli minerali (978 milioni di euro); le maggiori spese sono dovute principalmente al rinnovo delle agevolazioni sul gasolio per autotrazione ed al contributo *una tantum* di 1.000 euro per il secondo figlio (284,3 milioni di euro per il 2004).

Per ciò che riguarda il disegno di legge finanziaria, tra gli interventi espansivi che generano minori entrate, vanno segnalati i regimi fiscali agevolati nel settore agricolo, indubbia risorsa del nostro Paese, con l'aliquota lrap ridotta all'1,9 per cento e il regime speciale IVA, per effetto dei quali si determina una diminuzione del gettito pari a circa 748 milioni di euro.

Le maggiori spese si riconducono sostanzialmente ai rinnovi contrattuali (compreso quello relativo al personale del comparto sanità) per 1.140 milioni di euro; alla istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di pace per 200 milioni di euro; alla proroga dei lavoratori socialmente utili nelle istituzioni scolastiche per 350 milioni di euro; alle eccedenze di spesa relative all'esercizio 2004 per 310 milioni di euro ed alle

varie voci circa le spese in conto capitale per 166,5 milioni di euro, con maggiori entrate previste per 163 milioni di euro e minori spese per complessivi 504,2 milioni di euro.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2004, come presentato dal Governo, prevede, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 355 miliardi e spese finali per 416,5 miliardi di euro, da cui risulta un saldo netto da finanziare di 61,1 miliardi di euro.

Per ciò che riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 95,2 miliardi di euro con un avanzo primario di circa 17,8 miliardi di euro.

Le regolazioni contabili e debitorie ed i rimborsi IVA ammontano, nel complesso, a 23,7 miliardi di euro.

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, il complesso delle entrate finali previste per il 2004, al netto dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, è costituito da 332 miliardi di entrate tributarie, 21 miliardi di entrate extratributarie e da 1,9 miliardi di entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.

Come sopra precisato, rispetto alle previsioni di bilancio le spese si suddividono in spese giuridicamente obbligatorie e spese giuridicamente non obbligatorie; si parla, in quest'ultimo caso, di spese discrezionali.

In tale contesto, le previsioni di spesa determinate da fattore legislativo o, in ogni caso, giuridicamente obbligatorie, ammontano a 393.385 milioni di euro e rappresentano il 94,53 per cento del complesso degli stanziamenti di competenza.

Per quanto attiene alle spese di parte corrente, rispetto all'assestamento per il 2003, le previsioni a legislazione vigente per il 2004 evidenziano un incremento di circa 6.800 milioni di euro. Le previsioni di competenza per il 2004 relative alle spesa corrente risultano infatti pari a 373.505 milioni di euro, rispetto a 366.670 milioni registrati nell'assestamento dell'esercizio 2003.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i redditi da lavoro dipendente (+782 milioni); i trasferimenti ad enti di previdenza (+1.813 milioni); i trasferimenti a regioni (+4.016 milioni), destinati soprattutto all'attuazione del federalismo amministrativo; i trasferimenti ad imprese (+548 milioni); il finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+900 milioni) dovuti all'incremento dei trasferimenti per le risorse lVA e al contributo calcolato sul PIL; ed infine gli interessi dovuti alla diminuzione dei tassi (+1.203 milioni).

Per quanto attiene alle spesa in conto capitale, per il 2004 le previsioni segnalano una riduzione (-9.658 milioni di euro), corrispondente alla differenza tra l'ammontare complessivo della spesa di conto capitale nell'assestamento del 2003 (52.288 milioni) e quello evidenziato nel bilancio a legislazione vigente per il 2004 (42.630 milioni). In particolare, si riducono di circa 2.038 milioni di euro i contributi agli investimenti a favore delle regioni e di 582 milioni quelli a favore dei comuni.

Diminuiscono inoltre di 6.013 milioni di euro gli altri investimenti in conto capitale, riduzione riconducibile in massima parte al fondo per le aree sottoutilizzate (-4.845 milioni di euro). Il fondo per le aree sottoutilizzate, peraltro, viene rifinanziato dal disegno di legge finanziaria per 100 milioni di euro nel 2004, 1.611 milioni di euro nel 2005 e 6.350 milioni di euro nel 2006, e, infine, per 2.700 milioni di euro nel 2007.

Il bilancio di cassa per l'anno 2004 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti, rispettivamente, pari a 340.872 milioni di euro e 436.094 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2004 presenta, in termini di competenza ed al netto delle regolazioni debitorie e contabili, i seguenti saldi: un risparmio pubblico di valore negativo per 20.435 milioni di euro; un saldo netto da finanziare di 61.140 milioni di euro, con un ricorso al mercato pari a 267.011 milioni di euro.

Per quanto riguarda le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 269 del 2003,

esse apportano, nelle valutazioni del Governo, un aumento delle previsioni di entrata per 11.890 milioni di euro ed una riduzione delle previsioni di spesa per 2.360 milioni di euro.

Il disegno di legge finanziaria nel suo complesso, risultante sia dall'articolato che dalle tabelle, comporta invece una minima riduzione delle entrate per 85 milioni di euro e un aumento delle spese per 6.943 milioni di euro.

In seguito alle modifiche delle previsioni di entrata e di spesa da parte dei due provvedimenti, i saldi del bilancio dello Stato sono così rideterminati: un risparmio pubblico con un valore negativo per 18.707 milioni di euro (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 1.728 milioni di euro); un saldo netto da finanziare pari a 53.920 milioni di euro (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 7.220 milioni di euro) ed un ricorso al mercato pari a 264.974 milioni di euro al lordo delle regolazioni debitorie e contabili (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 2.037 milioni di euro).

I valori dei saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, come dovrebbero risultare dal bilancio di previsione per il 2004 integrato con gli effetti del decretolegge e del disegno di legge finanziaria, rimangono in ogni caso inferiori ai limiti massimi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria stesso (rispettivamente 54.600 milioni di euro e 267.000 milioni di euro).

Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, sono stati approvati alcuni emendamenti che per lo più hanno carattere tecnico o ordinamentale. In particolare, tra gli emendamenti approvati al disegno di legge di bilancio, due disciplinano procedure contabili. Il primo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Il secondo prevede che nella gestione degli accordi di programma relativi a Roma capitale, per quanto attiene

alle operazioni contabili, si possa fare ricorso alla figura del funzionario delegato, con indubbi effetti positivi di semplificazione e snellimento delle procedure.

Relativamente agli emendamenti che modificano le dotazioni di bilancio, è opportuno segnalare l'incremento degli stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze destinati all'edilizia di servizio per la Guardia di finanza, nonché la ridefinizione in aumento delle risorse finalizzate all'edilizia residenziale nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entrambi gli emendamenti hanno carattere tecnico. Il primo è volto a ripristinare un importo erroneamente espunto nelle Note di variazioni. Il secondo discende dal fatto che, per errore tecnico, non era stato iscritto nel bilancio il limite di impegno quindicennale autorizzato dalla legge finanziaria per il 2001, con riferimento a interventi concernenti l'edilizia residenziale. L'emendamento in questione dispone altresì un incremento delle spese di fuzionamento del Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, per questo secondo emendamento, è stata individuata una copertura a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Con un emendamento del Governo, di natura tecnico-formale, è stata altresì adeguata la previsione di entrata relativa al canone di abbonamento RAI e, di conseguenza, sul lato della spesa, le spettanze per la RAI medesima e per l'Accademia di Santa Cecilia.

È stata, infine, interamente sostituita, attraverso un emendamento proposto dalla VIII Commissione, la tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con una diversa individuazione dei centri di responsabilità amministrativa.

In conclusione, nonostante la necessità di rivedere con la Nota di aggiornamento del settembre 2003 gli obiettivi di finanza pubblica per il 2004, è indubbio come la manovra finanziaria per il 2004 appaia in linea con le indicazioni programmatiche proposte dal Governo e approvate dal Parlamento.

L'attenzione dimostrata ancora una volta dal Governo verso quelle che lo stesso esecutivo considera priorità essenziali per il nostro Paese, è condizione essenziale per il rilancio economico italiano.

La ripresa economica nella zona euro è cominciata nel secondo semestre di quest'anno e si rafforzerà nel 2004. Per quanto riguarda il nostro Paese, essa trarrà notevole impulso dagli interventi espansivi contenuti all'interno di questa manovra, dove lo sviluppo dell'innovazione, delle tecnologie e delle comunica-

zioni, la tutela e la promozione dei prodotti italiani, il *bonus* per il secondo figlio a sostegno dell'incremento della natalità e, più in generale, della famiglia, le agevolazioni per la trasformazione di immobili in asili nido, gli incentivi per il rientro dei ricercatori dall'estero, e le altre misure previste, vanno a costituire, insieme con le rilevanti riforme strutturali già adottate, un organico ed articolato disegno rivolto a sostenere il rilancio del Paese.

Alberto GIORGETTI, Relatore per la maggioranza.



TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4490 (BILANCIO)



TESTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2004, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 1, v. pag. 59).

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 2, v. pag. 60).

- 3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.
- 4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
- 5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2004, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
- 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente. in 1.754 milioni di euro,

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.678,723 milioni di euro,

1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

- 8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

8. Identico.

9. Identico.

10. Identico.

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell'anno 2004 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato» e « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni): Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree sottoutilizzate » e Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per agevolare l'innovazione tecnologica » (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base « Programmazione, valutazione e monito12. Identico.

raggio degli investimenti pubblici » (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

- 14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n.157 del 1992.
- 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge

14. Identico.

15. Identico.

5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

- 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- 18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
- 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Poli-

17. Identico.

18. Identico.

tiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare. con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
- 21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la

20. Identico.

21. Identico.

parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

- 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia. degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
- 24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
- 25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2004 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di perti-

23. Identico.

24. Identico.

nenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

- 26. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2004, è stabilito in 150.
- 27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.
- 28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
- 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
- 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

26. Identico.

27. Identico.

28. Identico.

29. Identico.

nanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- 31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
- 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
- 34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2003, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del

31. Identico.

32. Identico.

33. Identico.

centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
- 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo investimenti – incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

- 3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

- 2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
- 2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2004, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
- 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento », di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
- 2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2004, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
- 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

affari esteri per l'anno finanziario 2004 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

- 4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2004.
- 5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2004, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.
- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 Funzionamento e 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica » e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Servizio affari economico finanziari » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2004, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
- 2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2004 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004.
- 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».
- 4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2004, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
- 5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

cessive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2004, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e suc-

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 9, v. pag. 61).

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

- 1. Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 10, v. pag. 66).
 - 2. Identico.

cessive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

- 3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
- 4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2004, è fissato in 229 unità.
- 5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.
- 6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
- 7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili,

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto », dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si può provvedere secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
- 2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato in termini di forza media, nell'anno 2004, come segue:
 - a) Esercito n. 12.183;
 - b) Marina n. 3.000:
 - c) Aeronautica n. 2.267.
- 3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:
- a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 - 1) Esercito n. 519;
 - 2) Marina n. 470;
 - 3) Aeronautica n. 340;
 - 4) Carabinieri n. 504;
- *b)* ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera *b)* dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 - 1) Esercito n. 5;
 - 2) Marina n. 210;
 - 3) Aeronautica n. 132;
- c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

- 1) Esercito n. 74;
- 2) Aeronautica n. 10.
- 4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2004, in n. 102 unità.
- 5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2004, in n. 1.418 unità.
- 6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2004, in n. 1.080 unità.
- 7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2004, in n. 626 unità.
- 8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno 2004, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.
- 9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali » (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
- 10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico

delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei Carabinieri ».

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e fore-

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

Identico.

stali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

- 3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
- 4. Per l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi » dello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

- 6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Economia montana e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
- 8. Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

Identico.

finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

- 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
- 2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programma anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione e comunicazione » dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

Identico.

- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2004, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base « Prelievi e trapianti di organi e tessuti » di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1º aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
- 7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Herzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area »dell'unità previsionale di base « Missioni internazionali di pace » di pertinenza del centro di responsabilità

« Innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004.

ART. 16.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 653.436.665.683 in termini di competenza ed in euro 673.595.043.779 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2004.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2004, con le tabelle allegate.

ART. 18.

(Disposizioni diverse).

- 1. Per l'anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
- 2. Per l'anno finanziario 2004, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
- 3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i

Art. 16.

(Totale generale della spesa).

Identico.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo).

Identico.

Art. 18.

(Disposizioni diverse).

Identico.

corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

- 4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2004, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- 7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive

modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

- 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
- 9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comualle Commissioni parlamentari nicati competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, zione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
- 10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2003 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta ecce-

zione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

- 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
- 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
- 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
- 14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale

civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

- 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
- 16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni dalle unità previsionali compensative « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
- 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni

interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

- 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
- 19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
- 20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

- 21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il Fondo investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la individuata dal Ministro destinazione competente.
- 22. Per l'anno finanziario 2004, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio. nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
- 23. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
- 24. Per l'anno finanziario 2004, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 19.

(Bilancio pluriennale).

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 19.

(Bilancio pluriennale).

Identico.



Alle Tabelle A e B, richiamate dall'articolo 18, commi 1 e 2, del disegno di legge di bilancio, la Commissione non ha apportato modificazioni. Per esse si rinvia allo stampato A.C. 4490.



Gli allegati nn. 1 e 2, richiamati dall'articolo 18, comma 24, del disegno di legge di bilancio sono stati approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia allo stampato A.C. 4490.



QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo trasmesso dal Senato, si rinvia allo stampato A.C. 4490.



TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE MODIFICATE DALLA COMMISSIONE

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in $\mathbf{neretto}$. Tra parentesi ed in $\mathbf{corsivo}$ sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.



TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa

- 1 Politiche fiscali
- 1.1 Entrate tributarie
- 1.1.20 Altri tributi indiretti
- 1.1.20.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

20.115.200.000

18.915.200.000

(20.054.200.000)

(18.854.200.000)

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2004

	1	ı	
Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4	Ragioneria generale dello Stato		
4.1	Spese correnti		
4.1.5	Oneri comuni		
4.1.5.10	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	3.078.723.000	3.078.723.000
	Politiche fiscali	(3.154.000.000)	(3.154.000.000)
6.1	Spese correnti		
6.1.1	Funzionamento		
6.1.1.1	Spese generali di funzionamento	1.275.734.901	1.279.504.173
		(1.274.974.901)	(1.278.744.173)
6.1.2	Interventi		
6.1.2.4	Devoluzione canoni sulle radioteleaudi-		
	zioni	1.500.000.000	1.500.000.000
		(1.405.800.000)	(1.405.800.000)
7	Guardia di finanza		
7.2	Spese in conto capitale		
7.2.3	Investimenti		
7.2.3.1	Edilizia di servizio	46.973.232	48.973.232
		(-)	(2.000.000)

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

La tabella è interamente sostituita dalla seguente: (*)

Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	540.075.000	850.688.169	871.687.539
1.1	Spese correnti	4.230.000	10.665.883	10.665.883
1.1.1.0	Funzionamento	4.230.000	10.665.883	10.665.883
1.1.5	Residui passivi perenti	0	0	0
1.2	Spese in conto capitale	535.845.000	840.022.286	861.021.656
1.2.3	Investimenti	535.845.000	840.022.286	861.021.656
1.2.3.1	Programmi di tutela ambientale - Inve- stimenti difesa del suolo e tutela ambientale	358,996,000	78.975.772	99.914.210
1.2.3.2	Fondo unico da ripartire	176.760.000	760.975.772	760.975.772
1.2.3.3	Beni mobili	89.000	131.674	131.674
1.2.10	Oneri comuni	0	0	131.074
1.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
2.10.1	Protezione della natura	· ·	138.907.762	184.057.462
2.1	Spese correnti	63.296.463	138.907.702	145.226.576
2.1.1.0	Funzionamento	3.519.463	12.468.728	12.468.728
2.1.2	Interventi	59.777.000	125.619.848	132.757.848
2.1.2.1	Parchi nazionali e aree protette	25.000	30.780	30.780
2.1.2.1	Interventi diversi	258.000	3.356.970	3.356.970
		13.160.000	61.672.008	68.810.000
2.1.2.3	Contributi ad enti ed altri organismi			
2.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali	2.741.000	4.835.327	4.835.327
2.1.2.5	Difesa del mare	43.593.000	55.724.771	55.724.771

^(*) Tabella risultante dall'approvazione di un emendamento della VIII Commissione interamente sostitutivo dello stato di previsione.

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
21.5	Oneri comuni	0	0	0
2.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
2.2	Spese in conto capitale		819.186	38.830.886
2.2.3	Investimenti	54.622.550	819.186	38.830.886
2.2.3.1	Parchi nazionali e aree protette	42.459.000	500.000	26.606.021
2.2.3.2	Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità	371.000	0	347.679
2.2.3.3	Difesa del mare	5.677.000	0	5.677.000
2.2.3.4	Mezzi navali e aerei	5.881.000	0	5.881.000
2.2.3.5	Beni mobili	234.550	319.186	319.186
2.2.10	Oneri comuni	0	0	0
2.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
3	Qualità della vita	224.681.035	50.946.998	208.971.898
3.1	Spese correnti	53.030.035	35.107.021	36.135.921
3.2.10	Funzionamento	2.699.314	9.858.161	10.873.161
3.1.2	Interventi	50.330.721	25.248.860	25.262.760
3.1.2.1	Contributi in conto interessi	50.320.900	25.231.272	25.245.172
3.1.2.2	Manutenzione opere pubbliche	9.821	17.588	17.588
3.1.5	Oneri comuni	0	0	0
3.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
3.2	Spese in conto capitale	171.651.000	15.839.977	172.835.977
3.2.3	Investimenti	171.651.000	15.839.977	172.835.977
3.2.3.1	Piani disinquinamento	128.690.000	0	126.790.000
3.2.3.2	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	16.425.000	0	16.425.000
3.2.3.3	Intese istituzionali di pogramma	6.280.000	0	6.280.000
3.2.3.4	Acquedotti, fognature ed opere igienico- sanitarie	16.030.000	15.575.991	18.899.991
3.2.3.5	Interventi per Venezia	4.177.000	0	4.177.000
3.2.3.6	Beni mobili	49.000	263.986	263.986
3.2.10	Oneri comuni	0	0	0
3.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
4	Ricerca ambientale e sviluppo	172.176.649	119.455.512	216.839.942
4.1	Spese correnti	9.446.059	92.470.935	93.152.610

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
4.1.1.0	Funzionamento	861.301	7.175.500	7.175.500
4.1.2	Interventi	8.584.758	85.295.435	85.977.110
4.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali	8.268.758	85.295.435	85.677.110
4.1.2.2	Risanamento e valorizzazione del territorio	316.000	0	300.000
4.1.5	Oneri comuni	0	0	0
4.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
4.2	Spese in conto capitale	163.730.590	26.984.577	123.687.332
4.2.3	Investimenti	163.730.590	26.984.577	123.687.332
4.2.3.1	Piani disinquinamento	1.400.000	0	900.000
4.2.3.2	Ricerca ambientale	860.000	0	860.000
4.2.3.3	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	800.000	0	800.000
4.2.3.4	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	5.487.000	0	5.000.000
4.2.3.5	Accordi ed organismi internazionali	28.500.000	26.859.245	28.000.000
4.2.3.6	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	126.492.590	0	88.002.000
4.2.3.7	Beni mobili	191.000	125.332	125.332
4.2.10	Oneri comuni	0	0	0
4.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
5	Salvaguardia ambientale	84.536.185	31.085.807	74.591.437
5.1	Spese correnti	13.512.907	30.328.514	32.697.759
5.1.1.0	Funzionamento	13.012.907	30.328.514	32.291.428
5.1.2	Interventi	500.000	0	406.331
5.1.2.1	Piani di disinquinamento	500.000	0	406.331
5.1.5	Oneri comuni	0	0	0
5.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
5.2	Spese in conto capitale	71.023.278	757.293	41.893.678
5.2.3	Investimenti	71.023.278	757.293	41.893.678
5.2.3.1	Piani disinquinamento	17.063.000	500.000	14.063.000
5.2.3.2	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	42.628.671	0	21.573.385
5.2.3.3	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	11.200.000	0	6.000.000

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
5.2.3.4	Beni mobili	131.607	257.293	257.293
5.2.10	Oneri comuni	0	0	0
5.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
6	Difesa del suolo	412.595.112	43.131.711	281.022.506
6.1	Spese correnti	4.161.440	16.467.750	16.978.055
6.1.1.0	Funzionamento	1.661.644	15.746.850	16.257.155
6.1.2	Interventi	2.499.796	720.900	720.900
6.1.2.1	Manutenzione opere idrauliche	2.499.796	720.900	720.900
6.1.5	Oneri comuni	0	0	0
6.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
6.2	Spese in conto capitale	408.433.672	26.663.961	264.044.451
6.2.3	Investimenti	407.194.171	26.663.961	262.804.950
6.2.3.1	Informatica di servizio	7.636	0	7.636
6.2.3.2	Difesa del suolo	194.031.000	25.972.488	97.799.488
6.2.3.3	Opere varie	34.872.000	0	30.500.000
6.2.3.4	Calamità naturali e danni bellici	118.671.500	0	96.880.500
6.2.3.5	Opere idrauliche e sistemazione del suolo	58.891.885	0	36.358.853
6.2.3.6	Intese istituzioni di programma	567.000	0	567.000
6.2.3.7	Beni mobili	153.150	691.473	691.473
6.2.1.0	Oneri Comuni	1.239.501	0	1.239.501
6.2.10.1	Residui passivi perenti	1.239.501	0	1.239.501
7	Servizi interni del Ministero	85.620.492	119.326.750	151.424.749
7.1	Spese correnti	17.806.492	87.938.353	87.945.352
7.1.1.0	Funzionamento	5.272.492	14.581.630	14.588.629
7.1.2	Interventi	12.534.000	68.031.000	68.031.000
7.1.2.1	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	11.413.000	63.161.000	63.161.000
7.1.2.2	Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	1.121.000	4.870.000	4.870.000
7.2.5	Oneri Comuni	0	5.325.723	5.325.723
7.1.5.1	Fondi da ripartire per oneri di personale.	0	2.664.847	2.664.847
7.1.5.2	Residui passivi perenti	0	0	0
7.1.5.3	Fondo di riserva consumi intermedi	0	2.660.876	2.660.876

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
7.1.6	Trattamento di quiescenza integrale	0	0	0
7.1.6.1	Indennità	0	0	0
7.2	Spese in conto capitale	67.814.000	31.388.397	63.479.397
7.2.3	Investimenti	67.814.000	31.388.397	63.479.397
7.2.3.1	Informatica di servizio	645.000	653.200	653.200
7.2.3.2	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	19.204.000	30.055.000	30.055.000
7.2.3.3	Risanamento e valorizazione del territorio	47.013.000	0	32.091.000
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	879.000	492.200	492.200
7.2.3.5	Beni mobili	73.000	187.997	187.997
7.2.10	Oneri Comuni	0	0	0
7.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
	Totale	1.638.603.486	1.353.542.709	1.988.595.533

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Previsioni risultanti per l'anno finanziario 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Opere pubbliche ed edilizia		

- 3.2 Spese in conto capitale
- 3.2.3 Investimenti

83.200.009 83.200.009 3.2.3.5 Edilizia abitativa (41.883.009) (41.883.009)

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 4489 (LEGGE FINANZIARIA)



Onorevoli Colleghi! — Prima di procedere ad una rapida illustrazione delle modifiche apportate al disegno di legge finanziaria per il 2004 nel corso del suo esame presso la Commissione bilancio, ritengo opportuno, in qualità di relatore, svolgere alcune brevi considerazioni di metodo.

Mi riferisco alle modalità, per alcuni aspetti originali, in cui si è svolta la sessione finanziaria di quest'anno.

La sessione si è avviata quando in Parlamento era già pervenuto ad un avanzato stato di approfondimento il confronto sulla necessità di apportare alcuni correttivi, sulla base dell'esperienza degli ultimi anni, allo scopo di assicurare uno svolgimento più ordinato e proficuo della sessione.

Su tale questione si era registrato un largo consenso delle diverse forze politiche nella comune consapevolezza della necessità di preservare lo strumento della legge finanziaria valorizzandone la funzione del tutto peculiare che essa svolge nell'ambito dell'attività legislativa.

Nel caso specifico della sessione in corso, l'elemento di novità è costituito dalla scelta del Governo di accompagnare il disegno di legge finanziaria con il decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il cui iter si è parzialmente sovrapposto a quello per l'esame del disegno di legge finanziaria.

Se per un verso è innegabile che già in passato il Governo ha fatto ricorso all'adozione di provvedimenti di urgenza diretti a concorrere in misura quantitativamente e qualitativamente determinante alla composizione della manovra, per l'altro si deve rilevare che l'entità degli interventi inseriti nell'ambito del decreto-legge n. 269 ha per certi versi ridimensionato il contenuto del testo originario del disegno di legge finanziaria.

La Commissione bilancio, nell'intraprendere l'esame del disegno di legge finanziaria, ha ritenuto che le novità intervenute, con particolare riferimento al decreto-legge n. 269, non dovessero pregiudicare l'impegno ad applicare concretamente, nell'organizzazione dei suoi lavori, le intese che erano state raggiunte allo scopo di garantire un ordinato svolgimento della sessione, allo stesso tempo senza rinunciare all'obiettivo di apportare al testo governativo le modifiche ritenute necessarie.

Si è, quindi, provveduto a riattivare la procedura prevista all'articolo 120, comma 5 del Regolamento, in base al quale, quando i documenti di bilancio sono in discussione in prima lettura al Senato, le Commissioni della Camera possono comunque procedere al loro esame, alla sola condizione di non effettuare votazioni. Il recupero di questa procedura ha consentito alla Commissione di svolgere un esame preliminare assai approfondito sul complesso delle misure inserite nell'ambito della manovra, a prescindere dal fatto che le stesse fossero contenute nell'ambito del decreto-legge n. 269, ovvero nel disegno di legge finanziaria.

Allo stesso scopo rispondeva la decisione, assunta dalla Commissione, di organizzare i suoi lavori per sessioni tematiche, ciascuna delle quali destinata ad approfondire specifici aspetti di particolare rilievo. In questo modo si è cercato di inquadrare la discussione della manovra in una logica complessiva, evitando di

disperdersi in una prospettiva frammentaria.

Lo svolgimento dei lavori in questi termini ha consentito di fare il punto della situazione su alcuni argomenti quali, tra gli altri, l'entità delle disponibilità finanziarie connesse all'ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riferimento alle cosiddette infrastrutture strategiche; l'ammontare delle risorse destinate al sostegno della ricerca e dello sviluppo, dell'istruzione e dell'università; le condizioni della finanza locale e regionale; i problemi relativi alle aree sottoutilizzate, con riferimento sia all'entità delle risorse disponibili sia alle diverse tipologie di interventi di incentivazione.

Il Governo, attraverso i suoi rappresentanti, ha fornito informazioni e dati che sono risultati estremamente utili nella successiva fase di esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Un secondo aspetto che desidero segnalare all'attenzione dei colleghi attiene al fatto che la Commissione bilancio ha deciso di esaminare tutto il provvedimento, senza limitarsi, com'è avvenuto negli anni scorsi, ad alcuni articoli.

In sostanza, la discussione ha toccato tutti gli articoli del testo.

È questo un elemento di estrema importanza che deriva dalla scelta, concordemente assunta nell'ambito della Commissione bilancio, di non rinunciare ad esercitare appieno la funzione istruttoria propria dell'esame in sede referente. Tale scelta, che pure ha comportato un impegno particolarmente gravoso per la Commissione, vista anche la oggettiva ristrettezza dei tempi a disposizione per la fase di votazione, ha permesso di apportare numerosissime modifiche migliorative al testo trasmesso dal Senato, risolvendo molte delle questioni che erano state sollevate nel corso della discussione.

A questo riguardo voglio dare atto al senso di responsabilità e allo spirito collaborativo dimostrato da tutti i gruppi in Commissione bilancio che ha consentito di arrivare a soluzioni, se non interamente condivise, comunque espressione di un dibattito approfondito e aperto. Mi riferisco, in particolare, ai temi del trasporto pubblico locale, degli interventi di carattere sociale e del potenziamento delle attività di ricerca.

Venendo al merito delle modifiche apportate dalla Commissione, si può osservare che molta parte degli interventi integrativi e correttivi possono essere ricondotti alle seguenti finalità:

- a) particolare attenzione per le esigenze delle categorie disagiate. Lo sforzo compiuto al riguardo ha indotto, giustamente, alcuni osservatori a definire il provvedimento nei termini di « finanziaria sociale »;
- b) incremento delle risorse assegnate agli enti locali, recependo in larga parte le sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni rappresentative degli stessi. Su questo aspetto, il progresso rispetto al testo iniziale del provvedimento appare evidente, anche se occorrerà valutare se qualche ulteriore correzione non possa essere apportata nel prosieguo dell'esame, con particolare riferimento alle esigenze delle comunità montane e delle province;
- c) rafforzamento degli interventi finalizzati al recupero di competitività e all'ammodernamento del sistema produttivo nazionale, in particolare mediante la promozione di interventi di sostegno per le produzioni di eccellenza e la valorizzazione del ruolo che a tale scopo può svolgere il potenziamento dell'attività di ricerca, con particolare riguardo a quelle effettuate dalle università. A questo proposito desidero rilevare che la Commissione ha inteso rafforzare l'obiettivo di connotare la manovra finanziaria quale strumento decisivo per la realizzazione di una politica indirizzata alla inversione del ciclo e all'avvio di una più intensa fase di ripresa economica.

Venendo più in dettaglio ai singoli articoli del provvedimento, segnalo che l'articolo 2 dispone la proroga di un complesso di norme di contenuto prevalentemente agevolativo a favore del settore agricolo, tra le quali merita in particolare

segnalare la fissazione dell'aliquota IRAP e il differimento del regime speciale IVA. Si tratta di un complesso di disposizioni che, essendo state oggetto di successive proroghe, si sono consolidate nel tempo, assumendo carattere strutturale.

L'articolo 3 dispone l'istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci sugli aeromobili, i cui proventi vengono ripartiti secondo criteri specificamente indicati. La Commissione ha inteso pervenire ad una più equa ripartizione, tesa fra le altre cose a privilegiare l'esigenza della prevenzione e del contrasto della criminalità e del potenziamento della sicurezza nelle stazioni aeroportuali e nelle stazioni ferroviarie.

L'articolo 4, divenuto, nel testo approvato dalla Commissione, articolo 68-bis, provvede a dare copertura agli oneri derivanti dalla disposizione, di cui all'articolo 15, con la quale si è opportunamente risolto il problema della deroga al blocco delle assunzioni con riferimento ai ricercatori già vincitori di concorso. La copertura viene assicurata mediante l'incremento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico. La Commissione ha peraltro corretto il testo approvato dal Senato ripartendo l'incremento del gettito tra i prodotti alcolici e la birra. I relativi proventi sono stati destinati anche alla proroga per il periodo di imposta 2004 delle disposizioni già previste dalla legge n. 448 del 1998 in materia di deduzione forfetaria per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

L'articolo 5 reca ulteriori disposizioni di carattere tributario.

Merita in particolare segnalare la proroga anche per l'anno 2004 della clausola di salvaguardia relativa ai soggetti IRPEF, volta a tutelare gli stessi a fronte della eventualità che dalle modifiche apportate con la legge finanziaria dello scorso anno potesse derivare un aggravio del carico fiscale.

Lo stesso articolo provvede ad estendere anche al 2004 il regime più favorevole previsto per i cosiddetti lavoratori transfrontalieri e dispone la proroga a tutto il periodo di imposta 2004 degli incentivi per gli interventi di ristrutturazione edilizia. A questo ultimo riguardo si può rilevare che opportunamente il Senato aveva già provveduto a riportare dal 36 al 41 per cento la misura della detrazione, stante la impossibilità, allo stato, di prorogare per il medesimo anno anche il regime agevolato IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria. La Commissione bilancio ha inoltre stabilito l'importo massimo della detrazione, qualora si tratti di interventi realizzate da imprese immobiliari, nella misura di 60.000 euro.

L'articolo 5 conferma anche per il 2004 la misura dell'addizionale IRPEF, rispettivamente al 6,5 per cento per i comuni e all'1 per cento per le province.

Al comma 8 si provvede poi a prorogare la durata dell'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica, incaricata di presentare al Governo proposte specifiche, da sottoporre successivamente al Parlamento, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il differimento del termine per la conclusione dei lavori della Commissione discende dalla constatazione della oggettiva difficoltà di riportare ad organicità il complesso degli interventi posti in essere nel corso della precedente legislatura per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra i diversi livelli di Governo, con particolare riferimento ai profili di carattere finanziario, a partire dalla definizione dell'ampiezza dell'autonomia finanziaria degli enti locali e delle regioni.

È infatti evidente che il progressivo ampliamento dell'ambito delle competenze legislative o amministrative riconosciute agli enti territoriali debba realizzarsi in termini che risultino vantaggiosi per le imprese e i cittadini. Va quindi evitato il rischio di un appesantimento delle procedure e di un aggravio dei costi a carico della collettività, cui farebbe inevitabilmente seguito un aumento della pressione fiscale. Tale eventualità è assolutamente da escludere, ponendosi in palese contraddizione con l'obiettivo politico di una pro-

gressiva riduzione della pressione fiscale e di una semplificazione della normativa tributaria.

La Commissione bilancio ha peraltro ritenuto di dover impegnare il Governo a presentare al Parlamento le conclusioni dei lavori dell'Alta Commissione entro il 30 settembre 2004, prevedendo altresì che, qualora ciò non avvenga, nel mese successivo il Governo debba comunque riferire al Parlamento i motivi per i quali non è riuscito a elaborare una propria proposta. La scadenza di tale ultimo termine comporta, inoltre, l'automatico scioglimento della Commissione.

L'articolo 5-ter reca alcune disposizioni in materia di canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzo di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato.

Nel corso dell'esame in Commissione è emersa l'esigenza di accompagnare a tali disposizioni una più ampia revisione della normativa vigente, ivi compresa quella adottata nell'ambito del decreto-legge n. 269, in materia di determinazione dell'entità e della misura dei canoni. È stato infatti sottolineato che un incremento eccessivo, tanto più se non differenziato a seconda delle caratteristiche e della destinazione delle aree interessate potrebbe, per un verso, comportare un aggravio intollerabile per gli operatori del settore e, per l'altro, indurre taluni soggetti a sottrarsi all'obbligazione tributaria.

L'articolo 5-quater riapre per i periodo di imposta 2002 i termini per la regolarizzazione e per la definizione delle pendenze tributarie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge finanziaria dello scorso anno (integrazione degli imponibili, definizione degli omessi o ritardati versamenti, cd. condono tombale, regolarizzazione delle scritture contabili e definizioni delle liti pendenti).

Alla previsione, da parte del Governo, della riapertura dei termini del cosiddetto condono, si sono inevitabilmente accompagnate diffuse polemiche in Commissione. Al riguardo, va chiarito che la riapertura non prelude ad ulteriori differimenti. È infatti evidente che il condono

non può costituire uno strumento ordinario nella politica tributaria ma rappresenta un rimedio estremo in presenza di problemi particolari che possono determinarsi in ragione di modifiche consistenti alla disciplina fiscale, quali sono quelle che si sono ripetutamente succedute, in particolare nel corso della precedente legislatura ma anche, in conseguenza del cambio di maggioranza, nel primo anno della legislatura in corso.

Al di là del merito occorre, peraltro, rilevare che l'inserimento nell'ambito della legge finanziaria delle norme di cui all'articolo 5-quater rappresenta in ogni caso un elemento di chiarezza. Nel corso dell'esame in Commissione era infatti stata segnalata con preoccupazione l'eventualità che il Governo adottasse un decreto-legge in materia, tale da interferire inevitabilmente con la legge finanziaria introducendo un elemento di confusione, anche per quanto concerne le ricadute sui saldi.

L'articolo 6 stabilisce le regole cui debbono attenersi le università e i principali enti pubblici di ricerca ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi previsti per la finanza pubblica.

In proposito si può osservare che il Governo aveva preferito evitare di modificare, in sede di legge finanziaria, la disciplina prevista in materia di patto di stabilità interno, in quanto le disposizioni della normativa vigente, con particolare riferimento agli enti locali, erano considerate già soddisfacenti per garantire il rispetto degli impegni assunti a livello europeo.

Occorre peraltro considerare che le organizzazioni rappresentative degli enti locali hanno segnalato che dalla mancata conferma di alcune disposizioni che erano state inserite nella scorsa finanziaria in materia di trasferimenti erariali sarebbero potuti scaturire gravi pregiudizi per l'attività di comuni e province, a scapito dei cittadini. È questo un aspetto su cui nel corso dell'esame in Commissione bilancio si sono registrati i più significativi progressi, tali da pervenire a soluzioni che possono considerarsi soddisfacenti, nel rispetto delle compatibilità finanziarie com-

plessive. La Commissione ha infatti introdotto un articolo 10-*bis* che, tra le altre cose:

ha aumentato di 20 milioni di euro il contributo spettante alle unioni dei comuni:

ha incrementato di 180 milioni di euro la misura dei trasferimenti erariali per gli enti locali, in applicazione del tasso di inflazione programmata per il 2004; l'incremento è ripartito per il 50 per cento tra i cosiddetti comuni sottodotati e per la restante parte tra la generalità dei comuni;

ha consentito al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere alle regioni a statuto ordinario, nonché alla Sicilia e alla Sardegna, anticipazioni di cassa, nella misura massima del 95 per cento, delle somme previste a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF;

ha previsto un contributo, fino all'importo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni con popolazioni inferiore a 3 mila abitanti per la realizzazione di investimenti;

ha ripristinato le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 della legge finanziaria per il 2002 per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di interesse locali (articolo 55-bis);

ha stanziato risorse consistenti per sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Le modifiche allo scopo che sono state apportate dalla Commissione all'articolo 56 derivano dalla consapevolezza dell'importanza strategica che riveste la modernizzazione delle dotazioni destinate al trasporto pubblico locale per il miglioramento della qualità della vita dei centri urbani del nostro Paese. La situazione del comparto è infatti assai critica, fermo restando che talune manifestazioni di alcune frange estremiste del mondo sindacale, poste in essere recentemente con risultati clamorosi, recano un gravissimo danno alle collettività interessate e non contribuiscono alla positiva soluzione dei problemi.

Su questi aspetti in Commissione è prevalso un atteggiamento responsabile, nella consapevolezza che le maggiori risorse da assegnare non possano essere destinate esclusivamente al trattamento economico del personale, ma debbano anche concorrere all'ammodernamento del parco veicoli. A tal fine è previsto il ricorso a forme innovative per l'acquisizione di beni da destinare al trasporto pubblico locali, quali il *leasing*.

La Commissione non si è tuttavia limitata a reperire le risorse per un consistente incremento delle disponibilità finanziarie degli enti territoriali. Essa ha infatti introdotto anche alcune importanti disposizioni di carattere generale, quali:

- a) la previsione, all'articolo 8-bis, di un monitoraggio delle operazioni finanziarie poste in essere delle singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, allo scopo di assicurare un quadro aggiornato e tendenzialmente esaustivo del complesso delle iniziative che possono avere effetti per quanto concerne i saldi di finanza pubblica;
- b) la previsione di specifiche disposizioni volte a tutelare il gettito ICI sia per quanto concerne i fabbricati oggetto di condono edilizio (articolo 5-bis), sia per quanto concerne la proroga al 31 dicembre 2004 dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta scadenti al 31 dicembre 2003;
- c) la previsione di una chiara individuazione delle tipologie di spese da ricondurre, rispettivamente, nelle categorie dell'indebitamento e degli investimenti. In questo modo si fornisce un importantissimo contributo di chiarezza ai fini della gestione finanziaria degli enti territoriali.

Raccomando inoltre all'attenzione dei colleghi la disposizione di cui all'articolo 7 che, recependo una esplicita indicazione della nostra Commissione, provvede all'istituzione di un apposito fondo per la copertura degli oneri connessi alle missioni internazionali di pace che vedono impegnato il nostro paese in misura crescente. La Commissione aveva infatti se-

gnalato l'inopportunità di continuare a finanziare tali missioni ricorrendo ad altre autorizzazioni di spesa ovvero al fondo per le spese impreviste, trattandosi di impegni pressoché stabili. Nel corso dell'esame in Assemblea si potrà valutare se stabilire un termine entro il quale il Ministro dell'economia e delle finanze deve provvedere ad inviare al Parlamento le deliberazioni relative all'utilizzo del fondo.

Venendo alle ulteriori misure contenute nel provvedimento, segnalo che gli articoli 14 e 15 recano disposizioni riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria riguardanti, rispettivamente, lo stanziamento delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e le regole da applicare per le assunzioni del personale, da effettuare in deroga al principio generale del blocco del *turn-over*.

A questo riguardo merita sottolineare che la Commissione ha inteso migliorare ulteriormente le modifiche già apportate al Senato a favore delle università e dei ricercatori.

A questa medesima finalità risponde la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6, che consente alle strutture universitarie specialistiche di promuovere accordi con enti e imprese pubblici e privati per la formazione di figure professionali e manageriali che possano contribuire all'internazionalizzazione del sistema produttivo. Va inoltre segnalata la previsione della possibilità per le università di consentire il trasferimento di docenti ad altre università.

L'articolo 18, analogamente alle leggi finanziarie per il 2002 e 2003, contiene una serie di misure volte alla razionalizzazione della spesa e all'organizzazione scolastica, con riferimento sia ai profili che attengono al personale docente soprannumerario, sia alla realizzazione di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Al contenuto tipico della legge finanziaria rispondono anche le disposizioni di cui all'articolo 19, che definiscono l'entità dei trasferimenti statali a favore degli istituti di previdenza.

Portata innovativa hanno le disposizioni di cui all'articolo 20 che, oltre a stabilire l'istituzione del reddito di ultima istanza, rimesso alla competenza delle regioni e finalizzato a favorire il reinserimento sociale di famiglie a rischio di esclusione sociale, dispongono lo stanziamento di un importo fino a 20 milioni di euro per il 2004 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per incrementare le risorse del cosiddetto « buono scuola ». A tale disposizione si aggiunge lo stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per il potenziamento della attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Tra gli interventi in materia sociale, particolare rilievo assumono le disposizioni di cui agli articoli 22-bis e 22-ter, di per sé sufficienti a connotare in senso positivo la finanziaria del 2004.

L'articolo 22-bis si aggiunge alla normativa già esistente, a partire dalla legge 431 del 1998, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo per l'edilizia a canone speciale.

Il fondo è destinato alla realizzazione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa destinate ad essere locate a condizioni specificamente definite a soggetti di reddito mediobasso.

Si tratta di un intervento che potrà contribuire in misura determinante, per un verso, a rispondere alle vere e proprie emergenze abitative che si verificano soprattutto nei maggiori centri urbani e, per l'altro, a riqualificare il patrimonio immobiliare delle nostre città. Anche in questo caso, pertanto, si prefigura la combinazione di due finalità: quella di concorrere al sostegno di comparti produttivi di primaria importanza, qual è, nell'esperienza del nostro paese, il settore immobiliare, e quella di introdurre misure di sostegno per alcune categorie disagiate.

Ancora più rilevante appare la portata della modifica recata dall'articolo 22-ter che destina le ulteriori risorse attribuite al fondo nazionale per le politiche sociali dal decreto-legge n. 269 per la realizzazione di interventi a favore della famiglia, in

particolare per gli anziani e i disabili, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'integrazione scolastica per gli alunni portatori di handicap e per i servizi e le scuole di prima infanzia.

L'articolo 23-bis reca alcune disposizioni volte a favorire l'avvio delle attività dei fondi immobiliari chiusi; anche in questo caso si tratta di uno strumento che potrà risultare utile non soltanto per l'ammodernamento dei mercati finanziari ma anche per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

All'articolo 26, in relazione al quale l'esame parlamentare ha permesso di rivedere in senso positivo la disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, si è provveduto ad introdurre una norma di tutela anche a favore dei lavoratori esposti a rischio chimico da cloronitroammine.

Tra le misure volte a sostenere lo sviluppo, con particolare riferimento ai settori a più elevato contenuto tecnologico, occorre ricordare la concessione di contributi per la diffusione di ricevitori per la diffusione satellitare terrestre e per l'accesso a banda larga ad Internet (comma 1 dell'articolo 28); l'attribuzione di un contributo pari a 75 euro per l'acquisto di apparecchi per la trasmissione e la ricezione del sistema mobile UMTS (comma 2 del medesimo articolo) e lo stanziamento di ingenti risorse per il finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico (articolo 29).

Notevole rilievo hanno le integrazioni apportate al medesimo articolo 29 dalla Commissione relativamente all'utilizzo di disponibilità derivanti da versamenti apportati all'ENAV e all'ASI che tuttavia non risultano ancora impegnate. Si prevede, infatti, che tali disponibilità debbano essere destinate, tra le altre, a favorire lo sviluppo di imprese che si fondino sulle strutture satellitare Galileo; a promuovere programmi di ricerca di base applicate al settore spaziale e a realizzare infrastrutture utili a sostenere la candidatura italiana per ospitare la sede di Agenzia europea di navigazione satellitare.

Alla diffusione della strumentazione informatica concorrono anche le norme di cui allo stesso articolo 29 volte a rifinanziare il progetto « PC ai giovani » e a favorire l'acquisto di *personal computer* da parte dei docenti scolastici e universitari.

Notevole rilievo hanno anche le disposizioni di cui all'articolo 32 con le quali si rifinanziano gli interventi per la realizzazione di lavori necessari al miglioramento della gestione delle risorse idriche e per l'adozione di un apposito programma nazionale nel settore idrico.

I dati acquisiti dalla Commissione bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo dei fondi strutturali, in corso di svolgimento, hanno confermato la gravità della situazione del comparto, soprattutto nel Mezzogiorno, e la necessità di porre in essere adeguate iniziative, avvalendosi delle professionalità e delle esperienze più avanzate in materia, in modo eliminare o quanto meno circoscrivere le situazione di emergenza idrica.

Gli articoli da 34 a 45 recano un complesso di interventi destinati a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, sia industriale che agricolo e, soprattutto, a combattere la concorrenza sleale derivante dalla contraffazione di marchi e prodotti nazionali. A tal fine si prospetta anche un potenziamento dei controlli doganali e la previsione di adeguate sanzioni nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Tali disposizioni intendono costituire una risposta concreta al problema, ripetutamente segnalato dai rappresentanti del sistema produttivo, di una insufficiente salvaguardia delle specificità che caratterizzano positivamente il nostro Paese, che risultano fortemente minacciate da concorrenti agguerriti e spesso con pochi scrupoli, che si avvantaggiano, oltre che dei più bassi costi di produzione, anche del mancato rispetto delle regole che disciplinano gli scambi commerciali.

È comunque evidente che non si intende prospettare il ricorso ad una politica protezionistica, l'adozione di strumenti idonei a preservare un tessuto produttivo diffuso e ramificato, qual è quello che

caratterizza il nostro Paese, strutturato prevalentemente in piccole imprese in grado di garantire produzioni di alta qualità e di elevato valore aggiunto ma nel quale operano anche tante medie imprese meritevoli di attenzione.

A questo riguardo, occorre segnalare le disposizioni introdotte dalla Commissione bilancio all'articolo 49-bis che prevedono l'istituzione di un fondo rotativo per gli interventi per il capitale di rischio, la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia Spa.

Non meno significative risultano le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, che consentono di avviare la realizzazione degli investimenti che si avvalgono del credito di imposta di cui all'articolo 62 della legge finanziaria del 2003 entro il 31 marzo 2004 ed utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata l'istanza di ammissione. In questo modo si è data risposta a richieste ampiamente giustificate del sistema produttivo nel Mezzogiorno.

In questo quadro si inseriscono le modifiche apportate dalla Commissione dirette a sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione agraria, così come la previsione della creazione di un istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità del Mezzogiorno.

Il rafforzamento degli strumenti di lotta alle contraffazioni ha comportato anche la previsione di un rafforzamento delle risorse, in primo luogo umane, destinate al contrasto dell'economa sommersa, in particolare mediante un incremento dell'organico della Guardia di finanza.

L'articolo 46 reca una disposizione che ha suscitato sia al Senato che nella Commissione bilancio della Camera qualche polemica: si tratta della previsione dell'introduzione di una assicurazione obbligatoria sugli immobili privati destinati ad uso abitativo, in relazione ai danni causati da calamità naturali. Nel prosieguo dell'esame si dovrà ulteriormente approfondire la portata della norma, in particolare

verificando se l'estensione obbligatoria del rischio calamità naturali non possa comportare un aggravio eccessivo degli oneri a carico dei proprietari degli immobili.

Gli articoli 46-bis e 47 recano un complesso di misure, in primo luogo di sostegno finanziario, dirette al completamento delle opere di ricostruzione di diverse aree del Paese colpite da calamità naturali.

L'articolo 51 stanzia 50 milioni di euro per l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un fondo per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese.

L'articolo 54 provvede a ridotare il fondo per le aree sottoutilizzate di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007, che si aggiungono agli ulteriori stanziamenti disposti per ciascuno degli oneri del triennio 2004-2006 nella tabella D.

Al riguardo, occorre considerare che i risultati ottenuti, in particolare per quanto concerne l'aumento dell'occupazione, debbono essere consolidati nei prossimi anni; in questo modo il Mezzogiorno potrà sempre più efficacemente diventare un elemento di traino e non più di freno per il superamento della difficile fase congiunturale che sta attraversando il nostro paese, al pari dei maggiori partners europei.

Gli articoli 55 e 56 recano alcuni interventi di parziale modifica e integrazione della disciplina recentemente adottata in materia di infrastrutture strategiche.

Si tratta di interventi che risultano coerenti con il carattere prioritario assegnato all'ammodernamento della dotazione infrastrutturale, per la rimozione di quelle strozzature che hanno concorso in misura decisiva, negli scorsi anni, a determinare congestioni e impedimenti nello sviluppo dei traffici e che hanno contribuito a marginalizzare alcune aree del Paese. A tali disposizioni devono aggiungersi gli ulteriori stanziamenti, in forma di limiti di impegno, disposti all'articolo 62 a favore della legge n. 166 del 2002.

L'articolo 57 stanzia un contributo fino a 20 milioni di euro per il sostegno ed il potenziamento dell'attività di ricerca

scientifica e tecnologica. Tale intervento si inquadra in un complesso di disposizioni, cui ho accennato in precedenza, volte a promuovere la crescita delle risorse destinate alla ricerca per allineare il nostro Paese ai principali concorrenti.

Da ultimo, gli articoli 63 e 64 recano alcune disposizioni a sostegno dei settori dell'editoria, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiofoniche.

In conclusione, desidero svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle modalità di organizzazione dei nostri lavori, alla luce della articolazione della manovra posta in essere dal Governo in più strumenti legislativi.

La discussione del disegno di legge finanziaria si conferma un passaggio fondamentale per la definizione delle scelte di politica economica. Per una piena valorizzazione dell'esame parlamentare è peraltro evidente che si debba fare tutto il possibile per condurre la discussione in termini ordinati che si concentri su alcune questioni fondamentali, evitando di disperdersi in un numero eccessivo di problemi difficilmente componibili in una logica coerente.

La Commissione bilancio ha già svolto un notevole lavoro sul terreno delle iniziative che possono essere assunte per una razionalizzazione del processo decisionale sui documenti di bilancio.

Personalmente ritengo che il lavoro compiuto e i risultati cui siamo pervenuti non debbano essere dispersi. Per questo motivo, nell'esprimere l'auspicio che l'esame in Assemblea possa svolgersi in modo proficuo, così come è accaduto in Commissione, ritengo che si debba riprendere la discussione da tempo avviata per valutare quali iniziative assumere per migliorare le modalità di esame della legge finanziaria, mantenendone intatta la centralità ai fini della determinazione delle scelte fondamentali in materia di politica economica e finanziaria.

Gianfranco BLASI, Relatore per la maggioranza.



PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 4489



Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4489;

rilevato che il provvedimento contiene, per sua stessa natura, disposizioni che incidono in settori diversi;

rilevato che la tecnica della novellazione è utilizzata nel provvedimento in modo non uniforme e che molte disposizioni dovrebbero essere riformulate come novelle alle normative cui fanno riferimento (ad esempio, gli artt. 27, 29, commi 1 e 2, 55 e 56, comma 3);

rilevato inoltre che numerose disposizioni non definiscono il termine entro il quale devono essere adottati i provvedimenti previsti dal disegno di legge in esame (ad esempio, l'articolo 5, comma 12; l'articolo 15, commi 5, 6, ultimo periodo, 15 e 17; l'articolo 20, comma 3; l'articolo 29, commi 2 e 4; l'articolo 30, commi 5 e 6; l'articolo 37, comma 3; l'articolo 48, comma 3; l'articolo 50, comma 4; l'articolo 51, comma 2; l'articolo 59, comma 1; l'articolo 63, comma 1) ovvero sopprimono termini esistenti (ad esempio, l'articolo 11, comma 4);

rilevato infine che la rubrica di numerose disposizioni non risulta adeguata al contenuto delle medesime (ad esempio, all'articolo 27, il cui ambito di applicazione appare più ampio rispetto a quanto si evincerebbe dalla rubrica « Vittime del terrorismo »; all'articolo 39, che si riferisce soltanto al Fondo per la promozione straordinaria del made in Italy e non anche al marchio « Naturalmenteitaliano »; all'articolo 52, che fa riferimento al solo affidamento di servizi e non anche ai contratti di fornitura; all'articolo 55, il cui ambito di applicazione appare più ampio ricomprendendo anche i criteri per la fissazione delle tariffe; all'articolo 58, il cui ambito di applicazione ricomprende anche il sostegno alla ricerca scientifica e all'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità e non solo alla ricerca nel settore biomedico);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 5, comma 2, 53 e 67, comma 2, si sopprimano le relative disposizioni in quanto volte a modificare testualmente, rispettivamente, un decreto ministeriale e disposizioni di rango regolamentare;

agli articoli 5, comma 14, comma 6, 16, comma 5 e 23, comma 3, si chiarisca la portata delle deroghe previste in modo generico

rispettivamente alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, all'accordo tra Governo, Regioni e province autonome in materia di spesa sanitaria, alle disciplina in materia di mobilità, alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, alla normativa in materia previdenziale;

all'articolo 39, comma 1, nella parte in cui si richiama l'articolo 22 del regolamento comunitario n. 2913 del 1992, si riformuli la disposizione alla luce del fatto che il riferimento normativo, per le « merci assimilate », è da intendersi all'articolo 23 del medesimo regolamento, il quale disciplina l'ipotesi in cui un prodotto sia considerato interamente ottenuto in un singolo Paese;

all'articolo 58, comma 2, nella parte in cui si incrementa lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284, si riformuli la disposizione in quanto, essendo le risorse di tale legge confluite nel Fondo per le politiche sociali di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 17, lettera f)), va coordinata con l'articolo 46, commi da 1 a 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base al quale la destinazione delle risorse affluite al Fondo per le politiche sociali è definita annualmente con decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato, regioni ed autonomie locali; analoga valutazione per l'articolo 20, comma 1, relativo alle finalità cui destinare il Fondo per le politiche sociali;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 44, nella parte in cui è diretto a sanzionare la « violazione delle disposizioni di cui alla presente legge », si riformuli la disposizione individuando le disposizioni assistite da tale copertura sanzionatoria.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 2, commi 3 e 5, 5, commi 6 e 7, 7, commi 7, 8, 9, 10, e 61, comma 1, ove si prevede la proroga dell'efficacia di norme vigenti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame come novelle;

all'articolo 2, comma 7, che introduce l'articolo 34-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovrebbe valutarsi – al fine di meglio chiarire l'ambito soggettivo di applicazione – l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie con quella già disciplinata dall'articolo 34 dello stesso decreto;

all'articolo 14, comma 5, che richiama i commi 5 e 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame richiamando anche il comma 11, che riguarda le modalità di calcolo del disavanzo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno a decorrere dal 2005;

all'articolo 15, commi 8, 11 e 14, dovrebbe valutarsi la correttezza del riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dal momento che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la predetta fattispecie non è più prevista essendo stata « sostituita » dai contratti a progetto, disciplinata dagli articoli 61-69 del medesimo provvedimento;

agli articoli 15, comma 13 (ove è contenuto un generico richiamo della normativa vigente in materia di procedure di mobilità), 21, comma 1 (che contiene un generico riferimento alla normativa statale in materia di assegno di maternità per il secondo figlio, previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), 35, comma 1 e 36, comma 1 (che contengono un generico riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali), 50, comma 1 (che contiene un generico riferimento ai pareri ed alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente) 56, comma 2 (che contiene un generico riferimento alla normativa vigente in materia di svincolo della garanzia fidejussoria), dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare esplicitamente le predette discipline;

all'articolo 16, commi 2 e 3, e 63, comma 7, che recano norme di interpretazione autentica, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la rubrica al fine di far risultare la finalità delle predette disposizioni. Peraltro, con riferimento all'articolo 16, dovrebbe valutarsi se le stesse costituiscano effettivamente norme di interpretazione autentica ovvero disposizioni di portata innovativa, con effetto retroattivo. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 16, dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di fare ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica, in considerazione del fatto che la norma che si intende «interpretare autenticamente» è una norma di rango secondario di origine pattizia (l'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate) e che l'interpretazione autentica dovrebbe procedere dai medesimi soggetti che hanno definito la norma da interpretare;

all'articolo 17, comma 1, che novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dovrebbe valutarsi se la definizione delle misure organizzatorie relative all'istituendo dipartimento sia coerente con il modello di autonomia organizzativa delineato nel predetto decreto legislativo. Si segnala, peraltro, che l'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 già prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenti entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento su dati relativi alle tossicodipendenze;

all'articolo 23, comma 2, che novellando il comma 8-quater dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sopprime ogni limite temporale all'applicazione del principio della piena deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari in esame, tenuto conto che la medesima disposizione (piena deducibilità

dei contributi) si applica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, anche ai soggetti che si sono iscritti alle forme pensionistiche complementari entro il 28 aprile 1997, dovrebbe valutarsi l'opportunità per ragioni di coordinamento, di novellare anche l'articolo 4, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 47;

all'articolo 37, comma 3, nella parte in cui prevede, per i procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, la fissazione di termini di conclusione, si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fissa in via generale il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, qualora la disposizione in esame intenda derogare al predetto termine, ai sensi del punto 2, lettera *c*), della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;

all'articolo 50, comma 2, nella parte in cui richiama il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione richiamando gli articoli 107-109 del citato regio decreto, i quali si riferiscono alla formazione dello stato passivo; con riferimento al medesimo comma, si valuti altresì l'opportunità di riformulare la disposizione facendo riferimento alla Nuova Breda Fucine s.p.a., la quale, come risulta dalla relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito nel periodo 1°-31 gennaio 2002, a seguito del trasferimento del patrimonio delle società F.E.B. s.p.a. e Safim Factor s.p.a., è subentrata a queste ultime nei giudizi in cui erano parte;

all'articolo 65, comma 2, lettera *a*), nella parte in cui si disciplina un meccanismo di definizione agevolata per i concessionari gestori del servizio di raccolta delle scommesse di avvenimenti sportivi che non abbiano aderito alle condizioni di versamento previste dai decreti interministeriali del 2 giugno 2002 e 10 agosto 2002, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con l'articolo 39, comma 12 *bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che estende alla fattispecie in esame le disposizioni dell'articolo 8, commi da 5 a 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, di analogo contenuto e che fissa il termine per la definizione agevolata al 31 gennaio 2004, anziché al 31 ottobre 2003;

all'articolo 67, comma 3, nella parte in cui si prevedono procedimenti per l'erogazione di contributi per la cantieristica, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione richiamando anche l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale i procedimenti finalizzati all'erogazione di contributi;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 42, nella parte in cui dispone misure volte all'assistenza legale alle imprese in ambito internazionale, al fine della tutela dei prodotti italiani, si valuti l'opportunità di accorpare la disposizione con quella di cui all'articolo 43, di analogo contenuto;

agli articoli 49 e 50, nella parte in cui dispongono misure per favorire la chiusura dei contenziosi relativi, rispettivamente, alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia e dall'EFIM, nonché di altre società in liquidazione coatta amministrativa, si valuti l'opportunità di riformulare le norme di cui, rispettivamente, all'articolo 49, comma 1, ultimo periodo, ed all'articolo 50, comma 1, quinto periodo, in quanto recanti disposizioni diverse per disciplinare l'analoga fattispecie degli effetti transattivi della chiusura del contenzioso; con riferimento all'articolo 49, inoltre, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendo altresì i termini entro cui Sviluppo Italia debba concludere l'esame delle istanze, nonché quali siano i casi e le modalità con le quali Sviluppo Italia possa richiedere agli istanti un importo superiore al 50 per cento dei crediti ad essa dovuti, nonché, infine, il significato della locuzione « termini incagliati »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 6, lettera *c*), dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il senso dell'inciso, secondo il quale le disposizioni del comma stesso non incidono sull'esercizio della delega per la riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge n. 80 del 2003;

all'articolo 8, comma 2, dovrebbe verificarsi la congruenza della previsione secondo la quale i decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze debbono essere comunicati al Ministero medesimo;

all'articolo 34, comma 1, si fa riferimento alle indicazioni di provenienza dei prodotti, senza ulteriori specificazioni, lasciando la possibilità di interpretare la disposizione nel senso di comprendere nel suo ambito l'importazione e la commercializzazione di ogni tipo di merce; dovrebbe invece valutarsi l'opportunità di meglio precisare l'ambito di applicazione dal momento che la rubrica dell'articolo e la relazione illustrativa fanno esplicito riferimento alla « denominazione d'origine » che solitamente si riferisce alla disciplina in materia di prodotti alimentari;

all'articolo 28, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento non già ad « un apparecchio di utente » ma ad un « apparato di utente », espressione già utilizzata nell'articolo 22 della legge finanziaria per il 2003;

all'articolo 39, commi 1 e 3, nella parte in cui si istituisce un marchio a tutela delle merci italiane, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con quella di cui al comma 2, che prevede un marchio ulteriore da utilizzare con esclusivo riferimento alle produzioni agroalimentari di qualità; inoltre, all'articolo 39, comma 3, nella parte in cui si demanda ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi di delegificazione, la definizione delle modalità di istituzione ed uso a tutela delle merci italiane, si valuti l'opportunità di indicare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni che saranno abrogate dal regolamento in questione;

all'articolo 40, comma 1, nella parte in cui si prevede l'istituzione, da parte del Ministero delle attività produttive, dell'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy* in collaborazione con la società EUR, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendo quale sia la forma giuridica dell'Esposizione nonché quali siano gli strumenti giuridici e finanziari della collaborazione con la società EUR ovvero demandando tali aspetti al decreto ministeriale di cui al successivo comma 2;

all'articolo 46, comma 1, nella parte in cui si demanda ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi di delegificazione, l'introduzione, anche in deroga alla normativa vigente, di un regime assicurativo per gli immobili privati destinati ad uso abitativo relativamente ai danni derivanti da calamità naturali, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce del fatto che il regolamento di delegificazione opera in sostituzione e non in deroga alla normativa vigente;

all'articolo 51, comma 4, nella parte in cui si prevede la trasmissione della relazione annuale sul funzionamento del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese « alle competenti Commissioni parlamentari », si valuti l'opportunità di prevedere che la trasmissione dell'indicata relazione sia effettuata alle Camere, anziché alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 68, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui si modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, si valuti l'opportunità di chiarire se la disposizione si riferisce alla dismissione delle partecipazioni di controllo relative a società operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità (articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481) ovvero a tutte le dismissioni di controllo (articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 332), comportando, in quest'ultimo caso, il parere parlamentare nel caso di dismissioni di partecipazioni di controllo a qualsiasi titolo detenute.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4489 (LEGGE FINANZIARIA)



TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

- 1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
- 2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

Identico.

- 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
- 4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economicofinanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 2.

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo).

- 1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: « per i quattro periodi successivi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».
- 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: « anni dal 1998 al 2003 » sono

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 2.

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo).

1. Identico.

2. Identico.

sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2004 »;

- *b)* al comma 5-*bis*, le parole: « a decorrere dal 1º gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º gennaio 2005 ».
- 3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
- 4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
- 5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 29, comma 2, la letterac) è sostituita dalla seguente:
- « c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali »;
- *b)* dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

- « ART. 78-bis. (Altre attività agricole). 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
- 2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
- 3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
- 5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni »;
- c) all'articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

- « 2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80 ».
- 7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- « ART. 34-bis. (Attività agricole connesse). 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
- 2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni ».
- 8. Nella tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: « imprese estrattive » è inserita la seguente: « , agricole ».
- 9. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

7. Identico.

Soppresso.

8. Identico.

- a) nel primo comma:
- 1) dopo la parola: « manipolazione, » sono inserite le seguenti: « conservazione, valorizzazione, »;
- 2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, » sono soppresse;
- 3) dopo la parola: « conferiti » è inserita la seguente: « prevalentemente »;
- 4) le parole: « nei limiti della potenzialità dei loro terreni » sono soppresse;
 - b) il secondo comma è abrogato.
- 10. All'onere derivante dal comma 9, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

9. Identico.

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 33 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003).

- 1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: « scontrino fiscale e della ricevuta fiscale » sono aggiunte le seguenti: « nonché della fattura nei confronti dei soggetti non esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo »;
 - b) al comma 4:
- 1) alla lettera *a*), le parole: « almeno del 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno dell'8 per cento »;

- 2) alla lettera b), le parole: « i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento »;
- 3) alla lettera b), le parole: « un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili » sono sostituite dalle seguenti: « un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili »;
- c) al comma 6, le parole: « dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 5 »;
- *d)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:
- « 7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato »;
- *e)* il comma 8 è sostituito dal seguente:
- « 8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:
- a) al primo comma, lettera d),
 secondo periodo, e secondo comma, lettere
 a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto

- del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
- b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni »;
- *f)* dopo il comma 8 è inserito il seguente:
- « 8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato »;
- g) al comma 9, le parole: « non soddisfa la condizione » sono sostituite dalla seguenti: « non soddisfa le condizioni »; al medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- « c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 »:
- *h)* il comma 11 è sostituito dal seguente:
- « 11. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto »;

- i) al comma 12, lettera b), le parole: « importo superiore a 5.154.569,00 euro » sono sostituite dalla seguenti: « importo superiore a 5.164.569,00 euro »; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: « hanno titolo a regimi forfettari » sono sostituite dalle seguenti: « si sono avvalsi dei regimi forfettari »;
- 1) al comma 13, dopo le parole: « emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale » sono inserite le seguenti: « nonché della fattura nei confronti dei soggetti non esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo»; al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA »;
- m) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4 ».

ART. 3.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco).

1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri **e merci** sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 1

ART. 3.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco).

1. **Per l'anno 2004** è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale

euro per passeggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun chilogrammo di merce imbarcata. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

- *a)* il 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i comuni di sedime aeroportuale e con lo stesso confinanti;
- *b)* la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:
- 1) 40 per cento del totale in favore dei comuni nel cui territorio è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o *charter*, in parti uguali;
- 2) 40 per cento del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime); percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; percentuale del numero totale degli abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti.

ART. 4.

(Determinazione dell'accisa sull'alcole etilico).

1. A parziale copertura degli oneri recati dal comma 2, terzo periodo, dell'articolo 15, a decorrere dal 1° gennaio 2004 l'aliquota di accisa sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è determinata in euro 774,44 per ettolitro anidro.

è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

- a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
- b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

Soppresso.

ART. 5.

(Altre misure).

- 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l'anno 2003 », sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2004 »;
- *b)* all'articolo 19, comma 3, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;
- *c)* all'articolo 21, comma 3, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;
- *d)* all'articolo 21, comma 6, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».
- 2. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: « 10% » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
- 3. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, per una

Art. 5.

(Altre misure).

- 1. Identico:
 - a) identica;
- *b)* all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: « 30 aprile 2004 » sono inserite le seguenti: « , salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione »;
 - *c*) identica;
 - d) identica;
 - e) identica;
- 2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
 - 3. Identico.

4. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, **entro l'im-**

quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.

- 4. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2003 » e: « 30 giugno 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 » e: « 30 giugno 2005 » e le parole: « aliquota del 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota del 41 per cento ».
- 5. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilita sino al 31 dicembre 2004 ».
- 6. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- 7. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
- 8. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valgono fino alla data di presentazione da parte dell'Alta

- porto massimo di 60 mila euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
- 5. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2003 » e: « 30 giugno 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 » e: « 30 giugno 2005 » e le parole da: « aliquota del 36 per cento » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60 mila euro ».
 - 6. Identico.

- 7. Identico.
- 8. Identico.
- 9. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: « 31 marzo 2003 » sono

Commissione stessa, al Governo, della relazione ivi prevista, e comunque per tutto l'anno 2004.

sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2004 »;

- b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: « Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « ; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni »;
- c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio ».
- 10. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
- 11. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
- 12. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui

- 9. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».
- 10. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « chiuso entro il 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « chiuso entro il 31 dicembre 2003 ». L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.
- 11. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- « 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, dire-

al comma 11 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.

13. Identico.

14. Identico.

15. Identico.

zione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria».

- 12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 10 e 11 del presente articolo.
- 13. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « reddito complessivo » sono inserite le seguenti: « , diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, ».
- 14. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

- 16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 14 e 15 del presente articolo.
 - 17. Identico.

18. Identico.

- 19. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
- 20. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.
- 21. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera *b*), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema

delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ».

- 22. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
- 23. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « trenta unità » sono sostituite dalle seguenti: « 33 unità ».
- 24. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione dell'attività della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è determinata, a decorrere dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
- 25. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti

del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; ».

- 26. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « conseguente alla » sono sostituite dalle seguenti: « anche a seguito della »; nello stesso comma, dopo le parole: « relativi ai rimborsi ed ai recuperi » sono inserite le seguenti: « , anche mediante iscrizione a ruolo, ».
- 27. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004.
- 28. Le disponibilità di cui al comma 27 sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534 per la costruzione della propria sede principale.
- 29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 28. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
- 30. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: « imprese » sono inserite le seguenti: « produttrici o » e dopo la parola: « distributrici », sono inserite le seguenti: « compresi i grossisti ».
- 31. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
- « 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e

simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica ».

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).

1. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

ART. 5-ter.

(Canoni per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato).

1. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno

1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decretolegge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Art. 5-quater.

(Definizione delle pendenze tributarie).

- 1. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
- a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
- 1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;

- 2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
- b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 1 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
- c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge;
- d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
- e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 5 e 6. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di

avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;

- f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
- 2. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 1993, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003,

- n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
- 3. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all'adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
- 4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
- a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
- b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;

- c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004.
- 5. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
- 6. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si appli-

cano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16. alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.

7. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

8. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decretolegge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del

plicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2).

9. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si ap-

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 1 del presente articolo; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 6.

(Università e grandi enti pubblici di ricerca).

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 6.

(Università e grandi enti pubblici di ricerca).

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia

superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario.

- 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.
- 3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.

superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su più sedi dell'attività didattica.

2. Identico.

3. Identico.

4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per

- 4. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo », ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
- 5. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dall'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
- 6. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Art. 7.

(Fondo missioni internazionali).

- 1. Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 8.

(Debiti pregressi).

1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27

la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.

5. Identico.

6. Identico.

7. Identico.

Art. 7.

(Fondo missioni internazionali).

Identico.

ART. 8.

(Debiti pregressi).

Identico.

dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:

- a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
- b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
- 2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
- 3. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
- 4. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8-bis.

(Disposizioni relative alle operazioni finanziarie delle pubbliche amministrazioni).

- 1. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.

ART. 8-ter.

(Indebitamento degli enti territoriali e degli altri enti e organismi finanziariamente connessi).

1. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capi-

tali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

- 2. Per gli enti di cui al comma 1 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
- 3. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- *d)* gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- *e)* l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari e/o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- *i)* gli interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
- 4. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario

precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

- 5. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.
- 6. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 1 siti nei loro territori.

ART. 9.

(Procedure di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana).

- 1. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.
- 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART. 9.

(Procedure di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana).

Identico.

ART. 9-bis.

(Provvidenze in favore dei profughi italiani rimpatriati).

1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative

ART. 10.

(IVA trasporto e servizi non commerciali).

- 1. Nelle more della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
- 2. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 1.

all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

ART. 10.

(IVA trasporto e servizi non commerciali).

Identico.

ART. 10-bis.

(Disposizioni concernenti gli enti locali).

1. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento è

riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.

- 2. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore all'1,5 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.
- 4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno 2004, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.
- 5. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per

ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.

- 6. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000. n. 388.
- 7. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al comma 6, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 6.
- 8. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

- 9. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.
- 10. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
- 11. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
- 12. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
- 13. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « 31 dicembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

ART. 11.

(Disposizioni in materia di affari esteri).

- 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nell'ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze. tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
- 2. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

« A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avve-

ART. 11.

(Disposizioni in materia di affari esteri).

Identico.

nuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ».

- 3. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « da emanare entro il 28 febbraio 2003, » sono soppresse.
- 4. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Il 10 per cento delle maggiori entrate » sono inserite le seguenti: « di ciascun anno ».
- 5. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.

ART. 12.

(Presidenza italiana dell'International Task Force).

1. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attività della « *International Task Force* per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla *Shoah* » è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 12.

(Presidenza italiana dell'International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah).

Identico.

ART. 13.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

1. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – (Copertura finanziaria). – 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute ».

Capo II ONERI DI PERSONALE

ART. 14.

(Rinnovi contrattuali).

- 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
- 2. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

Identico.

Capo II ONERI DI PERSONALE

Art. 14.

(Rinnovi contrattuali).

1. Identico.

- 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
- 4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 1 del presente articolo per il personale delle amministrazioni dello Stato.
- 5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Identico.

- 5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- 6. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge

6. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.

ART. 15.

(Assunzioni di personale).

1. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professio28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.

7. Identico.

ART. 15.

(Assunzioni di personale).

1. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professio-

nalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto

nalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia,

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia e

nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

- 4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dall'università nella quale prestano servizio ad altra università statale.
- 5. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- **6.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari,

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari,

amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

5. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

fondo di cui al comma 2 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto

8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto

di stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

8. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e

di stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

9. Identico.

l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo: ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- 9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.
- 10. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
- 11. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di

11. Identico.

12. Identico.

spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

- 12. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
- 13. La definitiva pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall'Autorità con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa

14. Identico.

con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita dall'Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

14. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

15. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, 16. Identico.

17. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine,

secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

16. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.

17. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni.

ART. 16.

(Altre norme in materia di personale).

1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del mede-

19. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2003, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

Art. 16.

(Altre norme in materia di personale).

simo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

- 2. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
- 3. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
- 4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.
- 5. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

5. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente

utili (ASU) e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

6. In presenza delle convenzioni di cui al comma 5 il termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

utili (ASU) e **per** l'attuazione, **nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro**, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

- 7. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990, senza effetti economici. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative all'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.
- 8. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di

cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.

- 9. Per le finalità di cui al comma 8, la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l'anno 2004 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
- 10. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata, in 263,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46 mila euro annui.
- 11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti.

Art. 17.

(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

Art. 17.

(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga).

- « Art. 6-bis. (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga). – 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
- 2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
- 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effet-

« Art. 6-bis. – (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga). – 1. Identico.

- 2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
- 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effet-

tuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza che collaborano a tal fine con il Dipartimento ».

- 2. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: « Dipartimento per gli affari sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ».
- 3. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ».
- 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 18.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: tuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statuarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento».

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

Art. 18.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).

Identico.

- « Art. 459. (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie). - 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
- 2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
- 3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
- 4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
- 5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1 ».
- 2. Nell'ambito delle attività di riconversione previste dall'articolo 1 del decre-

to-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

- 3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.
- 4. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1º gennaio 2004 ».
- 5. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
- *a)* sviluppo delle tecnologie multimediali;
- *b)* interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
- *c)* interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti.

- 6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
- 7. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
- « 7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche ».

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDEN-ZIALE E SOCIALE

Art. 19.

(Gestioni previdenziali).

- 1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2004:
- a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDEN-ZIALE E SOCIALE

Art. 19.

(Gestioni previdenziali).

- b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
- 2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).
- 3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.101.12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

2. Identico.

- 4. All'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente:
- « 23-bis) I lavoratori autonomi esercenti attività musicali ».
- 5. All'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo le parole: « del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente ».
- 6. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma:
- « 15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) dell'articolo 3 del decreto

ART. 20.

(Istituzione del reddito di ultima istanza. Contributo su pensioni con importo elevato).

- 1. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
- 2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le

legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo ».

ART. 20.

(Istituzione del reddito di ultima istanza. Contributo su pensioni con importo elevato).

Identico.

forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 21.

(Competenze in materia di assegno di maternità delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel

ART. 21.

(Competenze in materia di assegno di maternità delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Identico.

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.

ART. 22.

(Interventi a sostegno della condizione parentale).

- 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
- « ART. 42-bis. (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche). – 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
- 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione ».

ART. 22.

(Interventi a sostegno della condizione parentale).

2. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 le parole: « da almeno cinque anni » sono soppresse.

ART. 22-bis.

(Fondo per l'edilizia a canone speciale).

- 1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- 2. Il Fondo è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per i profili di merito e per le conseguenze di carattere finanziario.
- 3. Ai fini della ripartizione del Fondo si tiene conto:
 - a) della popolazione residente;
 - b) del reddito pro capite:
- c) dell'incidenza delle situazioni di disagio che coinvolgono particolari categorie di persone, quali giovani coppie, anziani, persone singole, operai e impiegati di particolari categorie.
- 4. Le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 7.

- 5. Ai fini di cui al comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1:
- a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 4, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
- b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione del presente articolo concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
- 6. L'attuazione dei programmi di cui al comma 4 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
- 7. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non sia superiore a quello stabilito dalle regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
- 8. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 4, la cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 6, e comunque per un periodo non inferiore a

cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 7. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.

9. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 6, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.

ART. 22-ter.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

- 1. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
- a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
- b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
- d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.
- 2. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, limitatamente alle scuole

ART. 23.

(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare).

- 1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
- 2. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: « fino al termine di tale periodo, » sono soppresse.
- 3. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

ART. 23.

(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare).

1. Identico.

- 2. Identico.
- 3. Identico.

4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le

controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: « regionale » è soppressa.

- 5. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « 1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta è tenuta la società di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata dalla società di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese: lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili».
- 6. L'efficacia delle disposizioni del comma 5 è subordinata alla preventiva

approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

ART. 23-bis.

(Disposizioni in materia di fondi mobiliari e immobiliari chiusi).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse» sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione ».

ART. 24.

(Istituto mediterraneo di ematologia).

- 1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
- 2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004.

ART. 24.

(Istituto mediterraneo di ematologia).

Identico.

ART. 24-bis.

(Disposizioni diverse)

1. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attività

di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino.

- 2. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici « Torino 2006 » è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 1.
- 3. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: « formalmente delegati », sono inserite le seguenti: « nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze » e il periodo: « Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri » è soppresso.
- 4. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

ART. 25.

(Misure a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia).

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: « drepanocitosi » sono inserite le seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, ».

Art. 26.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).

1. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente articolo, valutato in 23 milioni di euro per l'anno 2004, 93 milioni di euro per l'anno 2005 e 174 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 25.

(Misure a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia).

Identico.

ART. 26.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).

- 1. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- 2. Per l'estensione dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitro-ammine, titolari di pensione diretta, indipendentemente dagli anni di esposizione, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

ART. 27.

(Vittime del terrorismo).

1. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Sezione I

Interventi a sostegno dell'innovazione, delle tecnologie e delle comunicazioni

ART. 28.

(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet nonché altri interventi in materia di comunicazioni).

- 1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 120 milioni di euro.
- 2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a

ART. 27.

(Vittime del terrorismo).

Identico.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Sezione I

Interventi a sostegno dell'innovazione, delle tecnologie e delle comunicazioni

ART. 28.

(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet nonché altri interventi in materia di comunicazioni).

1. Identico.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a

larga banda dei dati via *Internet*. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad *Internet*, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 35 milioni di euro.

- 3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dellosconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
- 4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta indichi commerciale chiaramente l'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo

- larga banda dei dati via *Internet*. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad *Internet*, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di **20** milioni di euro.
- 3. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione del sistema mobile UMTS. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento di accesso al sistema mobile di UMTS, stipulati dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 2 milioni di euro.
 - 4. Identico.

abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.

5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

- 6. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su *Internet* della totalità delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
- 7. Sono abrogati l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

ART. 29.

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie).

1. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico,

- **6.** Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di **30** milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
- 7. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: « cessione in uso di circuiti telefonici » sono inserite le seguenti: « e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati, ». All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 29, comma 1.
 - 8. Identico.

Soppresso.

ART. 29.

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie).

1. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico,

164

di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di 79,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese.

- 2. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato « PC ai giovani », diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- 3. Il fondo di cui al comma 2 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato « PC alle famiglie », finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di

di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di **54,5** milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese.

2. Identico.

individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 2 e 4.

- 4. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. La CONSIP Spa svolge un'apposita indagine di mercato con la finalità di individuare non meno di cinque produttori o distributori di personal computer in grado di offrire PC portatili di accertata conformità ai vigenti standard di qualità da immettere sul mercato per la vendita esclusivamente riservata ai beneficiari di cui al presente comma e stipula le conseguenti conven**zioni.** Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma.
- 5. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
- 6. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le quote versate

4. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma.

5. Identico.

6. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, non ancora impegnate alla data di entrata

all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso».

in vigore della presente legge sono assegnate alle regioni interessate da insediamenti di ricerca o industriali nel settore spaziale, entro il 28 febbraio 2004, con le procedure di cui al comma 7, per l'esecuzione di progetti dì ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:

- a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'ESA;
- b) realizzare incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;
- c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- *d)* promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;
- *e)* sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;
- f) attuare il centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;
- g) realizzare le infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.
- 7. La ripartizione dei fondi di cui al comma 6 è disposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto della qualità dei progetti presentati e delle dimensioni dei bacini regionali di imprese, centri di ricerca e università nel settore spaziale. In relazione ai programmi regionali, l'ASI svolge funzioni di supporto tecnico, certificazione dei progetti e integrazione con le iniziative europee.

ART. 29-bis.

(Finanziamento di un Polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia).

1. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole:

« di un polo di attività industriali ad alta tecnologia » sono sostituite dalle seguenti: « di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia »; dopo le parole: « del comune di Genova », sono inserite le seguenti: « anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006 ».

ART. 29-ter.

(Misure in favore della ricerca applicata).

1. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro è consentito il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Sezione II

Interventi a sostegno del settore agricolo e del ${\it made in Italy}$

ART. 30.

(Interventi in agricoltura).

1. Identico.

Sezione II

Interventi a sostegno del settore agricolo e del made in Italy

ART. 30.

(Interventi in agricoltura).

1. All'articolo 2, comma 1, del decretolegge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: « connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi, ».

- 2. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- 3. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 2, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
- 4. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 5. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
- « 15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le ca-

2. Identico.

- 3. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 2, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive relativamente alle risorse di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
 - 4. Identico.

lamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale ».

- 6. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
- « 17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti ».
- 7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.
- 8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
- 9. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: « 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2004 ».

6. Identico.

7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

10. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART. 31.

(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura).

- 1. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000.
- 2. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 1 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

- 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.
- 12. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n, 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.

ART. 31.

(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura).

Identico.

ART. 32.

(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico).

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

- 2. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 1 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
- 3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.
- 4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il « Programma nazionale degli interventi nel settore idrico », di seguito denominato: « Programma nazionale ». Oltre agli interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma nazionale:
- a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
- *b)* le opere relative al settore idrico già inserite nel « programma delle infrastrutture strategiche » di cui alla legge 21

ART. 32.

(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico).

- 1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi **infrastrutturali** di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
- 2. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 1 e 4, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.
 - 3. Identico.
- **4.** Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **e con il Ministro dell'economia e delle finanze,** definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.
 - 5. Identico.

dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001, e successive modificazioni;

- c) gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli Accordi di programma quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.
- 5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale.
- 6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni.

6. Identico.

7. Identico.

ART. 32-bis.

(Gestione delle risorse idriche nelle province montane).

- 1. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
- 2. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 1, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e

Art. 33.

(Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimentare).

- 1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA.
- 2. L'ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
- 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 2.
- 4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA può:
- a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

delle finanze, le risorse di cui al comma 2 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 1.

4. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 1 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.

ART. 33.

(Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimentare).

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

- b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione:
- *c)* effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
- 5. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.
- 6. L'Istituto effettua ricerche e studi in materia di:
- *a)* nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
- b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
- c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
 - d) genomica funzionale e proteomica.
- 7. L'Istituto ha sede presso l'università degli studi di Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di ricerca.

ART. 34.

(Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti).

1. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

ART. 34.

(Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti).

Identico.

ART. 35.

(Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini).

1. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

- 2. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 1 è disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
- 3. Al fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ART. 35.

(Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini).

- 1. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7. comma 10. dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 4.
- 2. La centrale operativa di cui al comma 1 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del *made in Italy*.
 - 3. Identico.
 - 4. Identico.

ART. 36.

(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti).

- 1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente articolo ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
- 2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- 3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *l*), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 37.

(Sportello unico doganale).

- 1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo « sportello unico doganale », per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
- 2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte

ART. 36.

(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti).

Identico.

ART. 37.

(Sportello unico doganale).

Identico.

le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 4. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 38.

(Comodato gratuito di sedi all'estero).

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Art. 39.

(Fondo promozione straordinaria del made in Italy).

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna pro-

ART. 38.

(Comodato gratuito di sedi all'estero).

Art. 39.

(Interventi per la promozione e la tutela *del* made in Italy).

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una

mozionale straordinaria a favore del *made in Italy*, anche attraverso l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

- 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità « Naturalmenteitaliano ».
- 3. Le modalità di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 1 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy, anche attraverso l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del made in Italy nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui.

- 2. Identico.
- 3. Identico.

4. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi degli articoli 34 e 35 della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall'anno

2005. Alla copertura dei posti derivante da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 16 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

- 5. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: « Livorno, », è inserita la seguente: « Manfredonia. ».
- 6. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garentendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garentendone l'integrità e l'indipendenza di giudizio.
- 7. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 6 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.

ART. 40.

(Istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy).

1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Mi-

ART. 40.

(Istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy. **Disposizioni in favore dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo**).

nistero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma.

- 2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.
- 3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2004 e a 5 milioni di euro rispettivamente per il 2005 e 2006.

ART. 41.

(Comitato nazionale anti-contraffazione).

- 1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
- 2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

ART. 42.

(Uffici di consulenza per la tutela del marchio).

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri | vità produttive, di concerto con i Ministri

- 2. L'esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
 - 3. Identico.
- 4. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2003 e 2004 ».

ART. 41.

(Comitato nazionale anti-contraffazione).

Identico.

ART. 42.

(Uffici di consulenza per la tutela del marchio).

1. Con decreto del Ministro delle atti-

dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio di cui all'articolo 39, comma 1, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

ART. 43.

(Fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese).

- 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all'articolo 39, comma 1.
- 2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 41, comma 2.
- 3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 39, comma 1.

Art. 44.

(Sanzioni).

- 1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
- 2. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione delle

dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

2. Identico.

ART. 43.

(Fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese).

Identico.

ART. 44.

(Sanzioni).

- 1. Identico.
- 2. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un

disposizioni di cui alla presente legge, dispone, previo assenso dell'autorità giudiziaria, anche d'ufficio, il sequestro della merce facendone rapporto all'autorità giudiziaria, nonché la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore, della merce contraffatta sequestrata, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da della sua pubblicazione, estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 45.

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese).

- 1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.
- 2. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Sezione III
Altri interventi

diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d'ufficio, previo assenso dell'autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

3. L'opposizione avverso il provvedimento **di distruzione è proposta** nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; **a tale fine** il termine per ricorrere **decorre** dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 45.

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese).

Identico.

Sezione III
Altri interventi

ART. 45-bis.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

1. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « delle imprese industriali e dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi ».

ART. 45-ter.

(Modifica all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando».

ART. 46.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

Identico.

Art. 46.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio, nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto;
- *b)* esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;
- c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;
- d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;
- *e)* correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;
- *f*) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;
- g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;
- *h)* esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;
- i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;

1) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l'operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell'ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

ART. 46-bis.

(Disposizioni per il completamento della ricostruzione nel Belice).

- 1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
- 2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
- 4. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004.

ART. 47.

(Agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

Art. 47.

(Agevolazioni per i soggetti colpiti da calamità naturali e altre disposizioni).

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
- 2. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché un ulteriore limite di impegno di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività banca-

ria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

- 3. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2006 ».
- 4. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della citata legge n. 448 del 1998, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
- 5. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.
- 6. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
- 7. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
- 8. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge

Art. 48.

(Prestito fiduciario per studenti).

- 1. In conformità con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
- 2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
- 3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
- 9. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: « della presente legge, » sono inserite le seguenti: « e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio regionale, ».

ART. 48.

(Prestito fiduciario per studenti).

- 2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
 - 3. Identico.

- 4. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
- 5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
- 6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera *a)* di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000.

ART. 49.

(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia).

1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

- 4. Identico.
- 5. Identico.
- 6. Identico.

ART. 49.

(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia).

Identico.

sente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.

ART. 49-bis.

(Fondo rotativo nazionale per gli interventi sul capitale di rischio).

- 1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui al presente articolo, con priorità per quelli cofinanziati dalle regioni.
- 2. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 5, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
- 3. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e

capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.

- 4. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
- 5. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
 - a) i criteri generali di valutazione;
- b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale.
- 6. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005.

ART. 50.

(Disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM e di altre società).

1. Al fine di favorire la chiusura in via transattiva dei contenziosi attivi o passivi dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e i commissari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio di un importo, riferito al valore nominale del capitale e dei relativi interessi, se dovuti, al tasso legale dalla domanda al saldo, pari almeno al 50 per cento di ciascuno dei Soppresso.

crediti dell'EFIM e delle predette società, e a non più del 50 per cento di ciascuno dei loro debiti risultanti da richiesta scritta antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data. Le proposte di cui al precedente periodo possono avere corso, anche in maniera progressiva, solo qualora le economie derivanti dalle adesioni da parte dei creditori compensino, con riferimento ai bilanci, complessivamente considerati, dell'EFIM e delle predette società, tenendo anche conto dei costi connessi alle procedure di contenzioso, i minori introiti provenienti dalle adesioni dei debitori. I pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente su dette proposte transattive dovranno essere rilasciati e comunicati ai commissari liquidatori nei termini perentori previsti dal decreto di cui al comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, i pareri e le autorizzazioni si intenderanno rilasciati favorevolmente. A pagamento avvenuto l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere con spese legali compensate, e il debito o credito si intende definitivamente e interamente soddisfatto con assorbimento di ogni pretesa a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e comunque ad esso collegata. I commissari liquidatori non potranno procedere ad alcun pagamento o riparto a favore dei loro creditori che abbiano rifiutato la proposta, salvo l'esistenza di provvedimenti giudiziari esecutivi o il caso di transazioni favorevoli debitamente autorizzate nei modi ordinari. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le transazioni per le quali i rispettivi commissari liquidatori abbiano già formulato al comitato di sorveglianza o all'autorità di vigilanza la richiesta di parere o di autorizzazione ai sensi della normativa vigente e applicabile.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 156, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I commissari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio dei crediti e

dei debiti risultanti da richiesta scritta antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data, nella misura percentuale stabilita dal comma 1. Tale misura è riferita, per quanto concerne i pagamenti ai creditori chirografari, all'importo per capitale e interessi, se dovuti, distribuibile in base all'applicazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel comma 1.

- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alla Società Italtrade spa in liquidazione, alla Società Armamenti e Aerospazio spa in liquidazione, alla Società Fime spa in liquidazione e sue società controllate.
- 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il commissario liquidatore dell'EFIM e i liquidatori delle altre società interessate di cui al comma 3, stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3.

ART. 51.

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese).

- 1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
- 2. Per la gestione del Fondo, avente una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 51.

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese).

Identico.

Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.

- 3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.
- 4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 52.

(Affidamento di servizi).

- 1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:
- « 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'acquisizione di forniture ed all'affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ».

Art. 53.

(Proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

ART. 52.

(Affidamento di servizi).

Identico.

ART. 53.

(Proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

Identico.

ART. 53-bis

(Disposizioni in materia di riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni trasferiti all'ANAS Spa).

- 1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
- « 1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'agenzia delle entrate.

1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 24 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta" ».

ART. 53-ter.

(Compensi per l'attività di riscossione).

1. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale

remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

- 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 53-quater.

(Revisione delle modalità di determinazione della remunerazione degli intermediari incaricati della riscossione delle entrate già riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari).

- 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: « Per i compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi »;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- « 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessio-

nari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio ».

2. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 53-quinquies.

(Ulteriori modifiche al decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003).

- 1. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « Ad esse non si applicano » sono inserite le seguenti: « , fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo, ».
- 2. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: « negli articoli » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario ».
- 3. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:
- « g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico ».
- 4. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:

modificazioni:

sanitari e ai farmacisti».

a) le parole: « Tessera del cittadino », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Tessera sanitaria »;

« attività di promozione » sono inserite le seguenti: « rivolte ai medici, agli operatori

5. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti

b) la sigla: «TC», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «TS»;

c) al comma 13, le parole: « della TC » sono sostituite dalle seguenti: « della TS nella carta di identità elettronica o».

Sezione IV

AREE SOTTOUTILIZZATE

Art. 54.

(Fondo aree sottoutilizzate).

- 1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno
- 2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.
- 3. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole: « degli interventi finanziati o alle esigenze

Sezione IV

AREE SOTTOUTILIZZATE

ART. 54.

(Fondo aree sottoutilizzate).

Identico.

espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;

- b) al comma 2, le parole: « ogni quattro mesi » sono sostituite dalla seguente: « semestralmente » e dopo le parole: « relativa localizzazione » sono aggiunte le seguenti: « ,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate ».
- 4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

ART. 54-bis.

(Istanze per l'ammissione al credito d'imposta di cui all'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, inoltrate nel 2003).

1. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e che, per effetto della delibera-

zione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:

- *a)* avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
- b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.
- 2. Le disposizioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *c*), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sezione V Investimenti vari

Art. 55.

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche).

1. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che

Sezione V

Investimenti vari

Art. 55.

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche).

Identico.

indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

- 2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
- 3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
- 4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
- 5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

- 6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
- 7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del *price cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
- a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
- *b)* dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno quadriennale.
- 8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
- *a)* recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* prefissati per un periodo almeno quadriennale;
- *b)* costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale;
- c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nell'interesse generale.
- 9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 55-bis.

(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).

1. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla pro-

gettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.

- 2. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
- 3. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui al presente articolo devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.

ART. 56.

(Disposizioni in materia di infrastrutture).

- 1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
- « 2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento ».

Art. 56.

(Disposizioni in materia di infrastrutture).

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

« 2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1º gennaio 2004 ».

2. Identico.

3. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera: « *c-bis*) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali ». Per l'attuazione della lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, è autorizzata una

3. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.

4. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: « modernizzazione e lo sviluppo del Paese » sono inserite le seguenti: « nonché per ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.

- 5. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
 - 6. Identico.

assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali ».

5. All'articolo 7, comma 15, lettera *e*), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: « e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte » sono soppresse.

- 8. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 37,3 milioni di euro per il 2004.
- 9. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere sulle risorse dei cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
- 10. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 8.
- 11. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di *leasing* operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finan-

ziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- 12. Allo scopo di promuovere il potenziamento del trasporto pubblico locale anche mediante acquisizione di beni secondo le modalità previste al comma 7, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2004. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1º gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entità degli esborsi sostenuti, a valere sulle risorse disponibili presso un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli importi corrisposti in attuazione del presente comma possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La dotazione del fondo per l'anno 2004 è fissata in 10 milioni di euro.
- 13. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 è fissata in 13 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.
- 14. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunità locali.

Art. 57.

(Misure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica).

1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 57.

(Misure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica).

1. Identico.

- 2. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
- 3. Per l'anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
- 4. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ART. 57-bis.

(Disposizioni in favore della città di Trieste).

1. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento

- di Trieste all'Italia, è concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 7.500.000 euro.
- 2. Il contributo è destinato a concorrere:
- a) ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività editoriali;
- b) al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
- 3. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 42,5 milioni ».

ART. 57-ter.

(Centro nazionale di studi leopardiani).

1. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 58.

(Misure per il sostegno della ricerca nel settore biomedico).

1. Identico.

ART. 58.

(Misure per il sostegno della ricerca nel settore biomedico).

1. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, è assegnato all'Università campus bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.

2. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284, è incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.

Art. 59.

(Gestione informatizzata di pagamenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

1. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo 2. Identico.

- 3. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.
- 4. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanità per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 59.

(Gestione informatizzata di pagamenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Identico.

sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all'utenza.

2. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.

ART. 59-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340).

- 1. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 31, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
- « 2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio ».

Art. 60.

(Modifica all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353).

Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto peArt. 60.

(Modifica all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353).

Identico.

riodo è sostituito dai seguenti: « Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, su predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data ».

ART. 61.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

- 1. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.
- 2. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.

Art. 62.

(Limiti di impegno).

- 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
- 2. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai

ART. 61.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

Identico.

Art. 62.

(Limiti di impegno).

- 1. Identico.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da

mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 63.

(Interventi nel settore dell'editoria).

- 1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 90 milioni di euro.
- 2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle

intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

- 3. Identico.
- 4. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la parola: « disponibili » sono aggiunte le seguenti: « al 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo » e le parole: « già predisposti e » sono soppresse.
- 5. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « e della Fiera di Verona » sono sostituite dalle seguenti: «, della Fiera di Verona della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova ».

ART. 63.

(Interventi nel settore dell'editoria).

1. Identico.

imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

- 3. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
- a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
- b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
- *c)* i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
- d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
- *e)* i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
- f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
- g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
- h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

- i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
- *l)* i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
 - m) i prodotti editoriali pornografici.
- 4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
- 5. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.
- 6. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
- 7. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee.

ART. 64.

(Contributi per le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario).

1. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.

ART. 65.

(Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il credito sportivo – Definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive).

- 1. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'articolo 2, il quarto comma è abrogato;

- 8. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranche.
 - 9. Identico.

ART. 64.

(Contributi per le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario).

Identico.

Art. 65.

(Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il credito sportivo – Definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive. **Disposizioni per favorire l'occupa**zione di giovani sportivi).

- 1. Identico:
 - a) identica;

- *b)* all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
- « L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza ».

- 2. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, si applicano le seguenti disposizioni:
- *a)* i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non

b) identico:

- « L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002. n. 289 ».
- 2. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati esclusivamente per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.
- 3. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo, le parole: « diversi da » sono sostituite dalla seguente: « inclusi ».
- 4. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
- *a)* i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non

hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 10 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del **30** per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei

che effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, nonché quello maturato allo stesso titolo per l'anno 2002, ridotti del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno; la prima rata è versata entro il 31 marzo 2004. Non si effettua il rimborso delle somme versate a titolo di integrazione dei minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui alla presente lettera;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni delcitati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine. l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica.

c) identica;

l'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;

d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 7,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.

d) identica.

- 5. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: « Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1º maggio 2004 ».
- 6. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « pari al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento ».
- 7. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ».
- 8. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
- 9. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 7 comporta la preclusione, nei confronti delle società interes-

sate, di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.

- 10. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
- 11. Il credito di imposta di cui al comma 10 è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
- a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
- b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la morte:
- c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
- 12. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 13. Il credito di imposta è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per

l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2005.

- 14. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004.
- 15. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- « 2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi ».

Art. 66.

(Continuità territoriale).

- 1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Lampedusa, » sono inserite le seguenti: « nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria e Messina ed i principali aeroporti nazionali, ».
- 2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 66.

(Continuità territoriale).

- 1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Lampedusa, » sono inserite le seguenti: « nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria, Messina **e Foggia** ed i principali aeroporti nazionali, ».
- 2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di **7,5** milioni di euro per l'anno 2006.
- 3. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: « sono abrogate le disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « non trovano applicazione le disposizioni »;

Art. 67.

(Interventi nel settore della cantieristica).

- 1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: « nell'anno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2003 ».
- 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 1 del presente articolo, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006 ».

Art. 67.

(Interventi nel settore della cantieristica e per il recupero del materiale rotabile).

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno

delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.

- 5. I contributi previsti dal comma 4 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto.
- 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 4.

ART. 67-bis.

(Distretti industriali della nautica da diporto).

- 1. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
- 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 2 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

ART. 68.

(Disposizioni in materia di privatizzazioni).

- 1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 2 è sostituito dai seguenti:
- « 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
- 2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

Art. 68.

(Disposizioni in materia di privatizzazioni).

Identico.

nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali »;

- b) al comma 5, le parole: « Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni »; dopo le parole: « possono affidare » sono inserite le seguenti: « anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili »; dopo le parole: « presente decreto » è inserito il seguente periodo: « I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida »;
- *c)* dopo il comma 5, è inserito il seguente:
- « 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione ».
- 2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « è effettuato » sono sostituite dalle seguenti: « può essere effettuato anche ».
- 3. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione » sono soppresse.
- 4. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la pre-

valente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione ».

- 5. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
- « 1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
- 2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate;
- 3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento ».

ART. 68-bis.

(Determinazione di accise).

- 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: « Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato »;
- b) le parole: « Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro »;
- c) le parole: « Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro ».

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15, nonché per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

Art. 68-ter.

(Norme di interpretazione autentica in materia di alienazione di alloggi pubblici realizzati per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, ovvero riservati ai medesimi soggetti).

- 1. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
- 2. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.

comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decretolegge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

3. Per i canoni degli immobili di cui al

TITOLO IV NORME FINALI

ART. 69.

(Fondi speciali e tabelle).

- 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
- 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
- 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 69.

(Fondi speciali e tabelle).

Identico.

2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

- 4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
- 5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
- 6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
- 7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
- 8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

Art. 70.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della Art. 70.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Identico.

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

- 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
- 3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Tabella 1 (Articolo 62, comma 1) (*)

	2004	2005	2006	Anno terminale
		(in n	nigliaia di euro)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 – cap. 7443/p)		15.000	_	2019
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)		50.000 -	- 50.000	2019 2020
Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 – cap. 7421)	10.000	30.000 (40.000)		2019
MINISTERO DELL'INTERNO				
Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1: Completamento della diga foranea di Molfetta (2.2.3.6 – cap. 7253)		2.500	_	2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (5.2.3.7 – cap. 8614)		20.000	_	2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge 1º agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 – cap. 7060/p)		222.500 (250.000)		2019
	_	_	245.000 (250.000)	2020

^(*) Le voci introdotte e le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto.** Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

(Segue: Tabella 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
		(in n	uigliaia di euro)	
Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 – cap. 7374)	_	7.500	_	2019
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 – capp. 8186-8169)		2.000	·	2019
Totale limiti di impegno autorizzati	10.000 (-)	349.500 (385.000)		
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	10.000 (-)	359.500 (385.000)		

Allegato 1 (Articolo 69, comma 7) (*)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI (Articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge n. 468 del 1978)

	2004	2005	2006	Anno terminale
		(in m	nigliaia di euro)	
AMMINISTRAZIONE				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.549.000	796.000	910.000	
1. Commissario liquidatore indennità buonuscita poste (3.1.2.29 – cap. 1688)	214.000	40.000	40.000	2007
2. Somme da rimborsare all'Ipost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 – cap. 1620) .	350.000	150.000	200.000	P
3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 – cap. 1587)		507.000	569.000	P
4. INPS - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 – cap. 1583)		79.000	81.000	P
5. Fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 – cap. 2829)		20.000	20.000	P
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.227.000	1.362.000	1.419.000	
1. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 – cap. 2310)		1.019.000	1.019.000	P
2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti all'amianto (3.1.2.28 – cap. 2307)		239.000	285.000	P
3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di <i>handicap</i> , assegno ai nuclei familiari, assegni di maternità) (3.1.5.1 – cap. 1711)		104.000	115.000	P
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	310.000	310.000	310.000	
1. Spese di giustizia (2.1.2.1 – cap. 1360)	310.000	310.000	310.000	P

P onere permanente.

^(*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.

(Segue: Allegato 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
		(in migliaia di euro)		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	21.565	21.565	21.565	
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 – cap. 2202)	532	532	532	P
2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 – cap. 2302)	72	72	72	P
3. Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 – cap. 2740)	15	15	15	P
4. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 cap. 2752/1)		8.941	8.941	P
5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 – cap. 2752/3)	21	21	21	P
6. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 – cap. 2752/4)	17	17	17	P
7. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 – cap. 2752/5)	40	40	40	P
8. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 – cap. 2752/6)	1.026	1.026	1.026	P
9. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 – cap. 2752/7)	378	378	378	P
10. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 – cap. 3104)	723	723	723	P
11. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 – cap. 3108/1)	1.002	1.002	1.002	P
12. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 – cap. 3393/13)	291	291	291	P
13. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 – cap. 3394)	1.734	1.734	1.734	P
14. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 – cap. 3750/3)	4.777	4.777	4.777	P
15. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 – cap. 3750/2)	1.050	1.050	1.050	P
16. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 – cap. 3751)	197	197	197	P
17. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 – cap. 4051/1)	749	749	749	P

P onere permanente.

(Segue: Allegato 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
		(in n	nigliaia di euro)	
MINISTERO DELL'INTERNO	505.191	230.106	230.106	
1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 – cap. 1316)		26.106	26.106	P
2. Finanziamento enti locali - Fondo sviluppo investimenti (2.2.3.5 – cap. 7232)		204.000	204.000	P
Totale	4.612.756	2.719.671	2.890.671	

P onere permanente.

Allegato 2 (Articolo 69, comma 8) (*)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Ministero dell'economia e delle finanze	
Calamità naturali	168.558.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1	168.558.000
Incentivi alle imprese	333.631.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono	25.823.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1	281.985.000
Difesa del suolo e tutela ambientale	319.709.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12	258.228.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	61.481.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze	821.898.000
Ministero della giustizia	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria	137.367.207
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259	20.658.276
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	116.708.931
Totale Ministero della giustizia	137.367.207

^(*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	
Università e ricerca	238.074.622
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104	115.493.707
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	49.063.405
Edilizia universitaria	196.992.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8	153.773.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90	42.399.000
Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri- cerca	435.067.015
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	
Difesa del suolo e tutela ambientale	937.168.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426	185.825.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	12.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49	206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267	206.583.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183	200.000.000
Legge 27 dicembre 2002, n. 289	45.000.000
Legge 31 luglio 2002, n. 179	7.453.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .	937.168.772
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
Opere strategiche	391.650.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13	391.650.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	391.650.000
Ministero della difesa	
Ricerca scientifica	115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264	115.000.000
Totale Ministero della difesa	115.000.000
Ministero delle politiche agricole e forestali	
Agricoltura, foreste e pesca	222.267.520
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2	6.870.908

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4	103.291.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1	10.329.000
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto	551.060
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1	25.822.844
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali	222.267.520
Ministero per i beni e le attività culturali	
Patrimonio culturale	323.624.661
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83	77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441	896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490	11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409	6.504.001
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1	5.000.000
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6	2.000.000
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	516.457
Totale Ministero per i beni e le attività culturali	323.624.661

PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 70, comma 1) (*)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2004	2005	2006
--	------	------	------

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	6.858	6.256	6.527
Disposizioni per enti locali	154	154	154
Pubblico impiego	2.048	3.130	3.234
Eccedenze di spesa	2.419	2.516	2.687
Missioni di pace	1.200	0	0
Altri interventi	911	298	281
Effetti indotti	127	159	172
Tabella « A »	191	438	492
Tabella « C »	772	140	151
Minori entrate correnti			
Articolato:	625	380	173
Sgravi fiscali	625	380	173
Totale oneri da coprire	8.447	7.214	7.342

^(*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.

Segue: Prospetto di copertura

(importi in milioni di euro)

2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	540	829	837
Effetti indotti	380	700	706
Interventi vari	160	130	131
Riduzione spese correnti			
Articolato:	760	1.418	1.415
Effetti indotti (effetto netto)	723	1.281	1.308
Interventi vari	37	137	108
Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici	9.126	8.315	8.649
Totale mezzi di copertura	10.426	10.562	10.902
Margine	1.979	3.348	3.559

Segue: Prospetto di copertura

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

	Assestato 2003		Iniziali 2004		2005	2006
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	40.005	40.00	22 / /2	22 //2	24.242	2 (2 7 2
Entrate	19.887	19.887	23.663	23.663	24.842	26.258
Rimborsi Iva	16.268	16.268	18.774	18.774	19.953	21.369
Anticipo concessionari	3.619	3.619	4.889	4.889	4.889	4.889
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato						
Spesa Corrente	35.119	37.051	27.773	27.773	28.609	30.025
Rimborsi Iva (compresi i pregressi)	16.268	16.268	18.774	18.774	19.953	21.369
R.S.O perdita gettito accisa benzina	343	343	343	343	_	_
Invalidi civili	_	_	_	_	_	_
Anticipazioni pregresse INPS	2.224	2.224	_	_	_	_
Enti locali	_	_	_	_	_	_
Fondo speciale di parte corrente	617	617	617	617	617	617
Anticipo concessionari	3.619	3.619	4.889	4.889	4.889	4.889
Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS	_	_	_	_	_	_
Ammassi agricoli	_	_	_	_	_	_
FSN-saldo IRAP	_	1.906	_	_	_	_
Tassa concessione governativa	_	_	_	_	_	_
Rimborso imposte dirette pregressi	3.410	3.410	3.150	3.150	3.150	3.150
Chiusura servizi autonomi di cassa	99	99	_	_	_	_
Regolazione concessionari riscossioni	195	608	_	_	_	_
Ferrovie (mancato impegno)	387	_	_	_	_	_
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi .	2.700	2.700	_	_	_	_
Rimborsi altre imposte pregresse	2.610	2.610	_	_	_	_
Fondo riassegnazione residui passivi	2.647	2.647	_	_	_	_
Spesa in conto capitale	8.247	13.247	101	101	101	101
Fondo globale	_	_	_	_	_	_
Disavanzi USL		6.549	_	_	_	_
Profughi istriani e dalmati		26		26	26	26
Enti locali	1	1		_	_	_
Cartolarizzazione immobili	6.596	6.596	_	_	_	_
Disavanzi pregressi università	75	75		75	75	75
Totale spesa	43.366	50.298	27.874	27.874	28.710	30.126

Segue: Prospetto di copertura

	Assestato 2003 Iniziai		2004	2005	2006	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Tab. C FSN Irap 1999	_	_	903	903	_	_
Debiti pregressi:						
Spese di giustizia	_	_	823	823	_	_
Accasermamento e fitto locali PS	_	_	171	171	171	171
Eccedenze di spesa - quota 2003 (1)	_	_	1.786	1.786	_	_
Debiti pregressi ex Ministero finanze	_	_	100	100	150	150
Fondo globale nuova legislazione	_	_	- 598	- 598	- 617	- 617
Totale spesa con legge finanziaria	43.366	50.298	31.059	31.059	28.414	29.830
(1) Com.liq. indennità buonuscita poste .	_	_	145	145	_	_
IPOST	_	_	175	175	_	_
Copertura del disavanzo fondo pensioni						
ferrovie	_	_	357	357	_	_
INPS: abolite imposte di consumo	_	_	73	73	_	_
Invalidi civili	_	_	933	933	_	_
Fondo nazionale politiche sociali	_	_	103	103	_	_

TABELLE

- TABELLA A. INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
- TABELLA B. INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
- TABELLA C. STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
- TABELLA D. RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTER-VENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
- TABELLA E. VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTE-MENTE DISPOSTE
- TABELLA F. IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto – Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato della Repubblica.



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2004	2005	2006
	(m	igliaia di euro)	
Ministero dell'economia e delle finanze	83.674 (91.774)	85.830 (79.830)	73.716 (80.416)
Di cui: regolazione debitoria 2004: 19.000 2005: - 2006: -			
Ministero delle attività produttive	3.374	3.280	3.316
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	406.558 (529.604)	705.841 (770.587)	704.048 (770.594)
Ministero della giustizia	40.869 (47.966)	38.480 (47.325)	41.519 (50.364)
Ministero degli affari esteri	193.656 (206.851)	167.489 (180.324)	175.861 (188.831)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	3.000 (7.500)	11.500 (13.000)	11.500 (13.000)
Ministero dell'interno	37.905 (46.424)	56.988 (45.272)	57.555 (45.704)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	3.293	2.793	7.693
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-4.628 (44.272)	53.756 (79.956)	82.558 (104.558)
Ministero delle comunicazioni	4.578 (5.178)	658 (1.258)	672 (1.272)

Segue: Tabella A

MINISTERI	2004	2005	2006	
	(migliaia di euro)			
Ministero della difesa	12.427	405.082	406.568	
Ministero delle politiche agricole e forestali	41.087 (48.587)	39.736 (47.236)	40.242 (47.742)	
Ministero per i beni e le attività culturali	600 (2.600)	1.600 (2.600)	3.100 (2.600)	
Ministero della salute	148.240 (158.740)	143.484 (159.984)	151.090 (161.590)	
Totale Tabella A	974.633 (1.208.590)	1.716.517 (1.838.527)	1.759.438 (1.884.248)	
Di cui regolazione debitoria	19.000	-	_	
Di cui limite d'impegno	-	-	_	

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE



Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2004	2005	2006	
	(migliaia di euro)			
Ministero dell'economia e delle finanze Di cui: limite di impegno 2004: 7.520	714.997 (799.997)	1.031.120 (1.038.120)	1.119.120 (1.126.120)	
(22.520) 2005: 3.020 (10.020) 2006: 3.020 (10.020)				
Ministero delle attività produttive	32.750	32.750	15.000	
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	4.100	4.100		
Ministero dell'interno	5.800	4.500		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	84.550	81.050	9.000	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Di cui:	36.048 (151.348)	146.368 (156.368)	57.758 (67.758)	
limite di impegno 2004: – 2005: 12.500 2006: 12.500				
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.500	1.500	_	
Ministero per i beni e le attività culturali	77.059	83.884	59.155 (62.155)	

Atti	Parlamentari	

MINISTERI	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Ministero della salute	88.400	67.900	75.000
Totale Tabella B		1.453.172 (1.470.172)	
Di cui regolazione debitoria	-	-	_
Di cui limite d'impegno	7.520 (22.520)	15.520 (22.520)	15.520 (22.520)

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura cap. 2195)		27.358	27.358
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192)		14.742	14.742
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)	27.768		
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	24.112		11.026
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di			
personale - cap. 3026)	50.000	50.000	50.000

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	508.914 (523.000)		162.000 (23.000)
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali cap. 7256)	25.823	25.823	25.823
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
 ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) 	149.235	149.235	149.235
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)	480.119	480.119	480.119
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap.			
1539)	286	286	286

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
 ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)		154.937	154.937
 ART. 6, comma 1, punto 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)		103.294	103.294
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:			
 ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) 		41.648	41.648
 ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) 		555.884	555.884
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
- Art. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)	11.820	11.820	11.820

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
- ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)		223.633	223.633
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
 ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 		10.710	10.710
1702)	18.710	18.710	18.710
Legge n. 549 del 1995: Misure di razio- nalizzazione della finanza pubblica:			
 ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) 		2.214	2.214
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della <i>privacy</i> - cap.			
1733)		10.018	10.018
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modifica- zioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in mate- ria di bilancio. Delega al Gover- no per l'individuazione delle unità previ- sionali di base del bilancio dello Stato:			
 ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321). 		10.173	10.173
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14			
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)		22.768	22.768

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sapitario pagionale con 2701)	002 500		
nitario nazionale - cap. 2701) Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:	902.500	_	_
 ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	4.554	4.554	4.554
 Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: – Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	119.239	119.239	119.239
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupa- zione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
 ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) 	1.753	1.753	1.753
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)		250.425	250.425

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	13.706	13.706	13.706
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)		4.650	4.650
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775)	2.316.307	2.316.310	2.316.310
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777)	211.970	211.970	211.970
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779)	428.014	428.014	428.014
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781)	528.820	528.820	528.820

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)	317.828	298.328	303.246
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:			
- Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)	156.738	156.738	156.738
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	10.329	10.329	10.329
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
- ART. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)	154.937	154.937	154.937
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:			
- ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: – Art. 46: Agenzia per la rappresen-			
tanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	4.098	4.098	4.098
=	7.898.874 (7.894.874)	6.611.327 (6.467.327)	

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
 ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità ga- rante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concor- renza e del mercato - cap. 2275) 		22.768	22.768
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento del- l'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)		24.171	24.171
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)		201.419	201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica:			
 ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) 		34.968	34.968
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
- ART. 8, comma 1, lettera <i>a</i>): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)		111.784	111.784
 ART. 8, comma 1, lettera <i>b</i>): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio 			
estero - cap. 5102)			
	469.144	468.144	468.144

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		(migliaia di euro)	
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione(3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensionecap. 1990)	2.277	2.277	2.277
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395)	2.277	2.277	2.277
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
 ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) 	1.215.333	1.215.333	1.215.333
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):			
ART. 70, comma 8: Fondo asili nido(3.1.2.2 - Protezione e assistenza socialecap. 1771)	_	_	_
-	1.219.887	1.219.887	1.219.887

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

5.678 5.678 5.678

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
Legge n. 549 del 1995: Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri		(migliaia di euro)	
organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)	137	137	137
	5.815	5.815	5.815
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
 Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze: – Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) . 	3.132	3.132	3.132
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italolatino-americano, firmata a Roma il 1º giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131)	2.559	2.559	2.559
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)	944	944	944
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)	273	273	273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	616.516	616.516	616.516

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.733	2.733	2.733
 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) 	9.960	9.960	9.960
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	4.968	4.968	4.968
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) .	2.582	2.582	2.582
_	643.667	643.667	643.667

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973)	4.648	4.648	4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento del- l'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547)	7.830	7.830	7.830

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)		
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)	373	373	373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496).	121.724	121.724	121.724
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502)	114.149	114.149	114.149
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517)	144.208	144.208	144.208
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
 ART. 5, comma 1, lettera <i>a</i>): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507) 	6.545.000	6.545.000	6.545.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razio- nalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica cap. 5483)	18.500	18.500	18.500

C	TT.	\sim
Se0110.	Tabella	(
oczuc.	IADELLA	\sim

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera <i>b</i>): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) .	198.732	198.723	198.723
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922)	1.639.705 (1.638.705)		210071100
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:			
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967)	30.987	30.987	30.987
_	8.825.856 (8.824.856)	0.0_0.0	0.0_0.0

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del			
capitolo «Fondo scorta» per il perso-			
nale della Polizia di Stato (5.1.1.1 -			
Spese generali di funzionamento - cap.			
2674)	24.842	24.842	24.842

Segue:	Tabella	C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): « Fondo scorta » del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)	19.873	19.873	19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa- centi e sostanze psicotrope, preven- zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
- ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	3.378	3.378	3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica:			
 ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) 	122	122	122
_	48.215	48.215	48.215

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la			
difesa del mare (5.1.2.1 - Difesa del			
mare - capp. 2754, 2756)	47.696	47.696	47.696

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2068, 2069)	248	248	248
Legge n. 549 del 1995: Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251)	58.672	58.672	58.672
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri- forma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
 ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 			
tecnici - cap. 7240)	93.216	93.216	93.216
	199.832	199.832	199.832

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del			
fondo scorta per le Capitanerie di porto:			
(6.1.1.1 - Spese generali di funziona-			
mento - cap. 2661)	4.968	4.968	4.968

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2004

2005

Segue: Tabella C

2006

		(migliaia di euro)	
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)		1.495	1.495
Legge n. 549 del 1995: Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica:			
 ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) 		409	409
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al « Centro internazionale radio-medico CIRM » (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)		727	727
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	63.441	63.441	63.441
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso			
alle locazioni abitative - cap. 1690)			
	317.050	317.050	317.050

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari: - ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) - ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento cap. 4840)	45.460		
namento - cap. 4840)	16.147	10.147	16.147
zazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)	910	910	910
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145)		14.800	14.800
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):			
- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354)	4.394	4.394	4.394
 ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 			
1345)	68	68	68
	81.779	81.779	81.779

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
		(migliaia di euro)	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
 ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) 		30.358	30.358
Lagra n. 540 del 1005. Misure di regione	30.336	30.336	30.336
Legge n. 549 del 1995: Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica:			
 ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) 		5.641	5.641
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, speri-			
mentazione e controllo - cap. 2083)	19.377	19.377	19.377
-	55.376	55.376	55.376
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)	2.732	2.732	2.732

(migliaia di euro) te della Repubblica ganizzazione del Mi- lturali e ambientali - funzionamento degli 1.0 - Funzionamento
ganizzazione del Mi- lturali e ambientali - funzionamento degli
3.1.1.0 - Funziona- 1943) 6.056 6.056 6.056
S5: Nuova disciplina Stato a favore dello Fondo unico per lo 1381, 1382; 7.1.2.2 - So spettacolo - capp. S194, 3195; 7.2.3.2 - So spettacolo - capp. Fondo unico per lo 460; 8.2.3.2 - Fondo acolo - capp. 8641,
: Norme relative alla a italiana in Atene tività culturali - cap.
Contributo all'Acca- Lincei (3.1.2.1 - Enti - cap. 2052) 3.188 3.188 Misure di razionaliz-
a pubblica:
3: Contributi ad enti, , fondazioni ed altri Contributi ad enti ed o. 2100)
548.569 546.191 546.191

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(migliaia di euro)	
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453)	34.467	34.467	34.467
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
 ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) 	206.809	206.809	206.809
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità cap. 3443/p)	91.070	91.070	91.070
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447)	68.302	68.302	68.302
 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) 	6.400	6.400	6.400
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo cap. 4340)	4.635 (3.135)	4.635 (3.135)	4.635 (3.135)
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)	5.829	5.829	5.829
_	437.143	437.143	437.143
_	(435.643)	(435.643)	(435.643)
Totale generale	20.751.207 (20.744.707)	19.460.273 (19.313.773)	19.466.191 (19.319.691)

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.



Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'apparte- nenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento in- terno agli atti normativi comunitari:			
- ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 7493/p)	500.000	500.000	1.950.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)	10.000	_	_
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)	_	_	50.000
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19	50.000		
- Artigiancassa - cap. 7165)	(10.000)	_	_

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(m	igliaia di euro)	
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: – Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)	100.000	100.000	100.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)	_	_	6.700.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
 ART. 50, comma 1, lettera <i>c</i>): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 Edilizia sanitaria - cap. 7464) 	-	-	1.840.000
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):			
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576)	100.000	1.611.000	6.350.000
- Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 7375)	10.000	_	_
- Art. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559)	10.000	_	_
	780.000 (740.000)	2.211.000	16.990.000

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	,	(migliaia di euro)	
Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attua- zione della politica mineraria:			
 ART. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) . 	1.000	_	_
- Art. 17: Ricerca mineraria all'estero (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	1.000	_	-
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza:			
 ART. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (Settore n. 2) (3.2.3.12 - Proprietà industriale - cap. 7475) 	2.000	_	_
	54.000	50.000	50.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno del- l'occupazione:			
- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)	218.000	_	_
	218.000	_	

		Se_{i}	gue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	(1	migliaia di euro)	
MINISTERO DELL'INTERNO			
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Settore n. 27) (2.2.3.5 - Finanziamento enti			
locali - cap. 7232)	116.203	116.203	116.203
	116.203	116.203	116.203
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	_	200.000	200.000
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:			
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	18.807	18.807	18.807
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
 ART. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (Settore n. 19) (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	5.000	_	_
	23.807	218.807	218.807

Segue:	Tabella	\mathbf{D}

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	((migliaia di euro)	
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:			
- Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei capp. 8344, 8345)	5.000	_	_
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera <i>b</i>): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:			
- Art. 3, primo comma, lettera <i>a</i>): Riequilibrio idrogeologico laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7191)	13.000 (10.000)	3.000 (-)	3.000 (-)
Legge n. 662 del 1996: Misure di raziona- lizzazione della finanza pubblica:			
- Art. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Edilizia abitativa - cap. 7131)	10.000	_	_
	28.000 (25.000)	3.000 (-)	3.000 (-)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003)

192.000	334.025	334.025
192.000	334.025	334.025

Segue: Tabella D

		·	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)

- - 160.000

1.412.010 2.933.035 17.872.035

Totale generale (1.369.010) (2.930.035) (17.869.035)

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna « definanziamento » il codice « 0 » indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice « 1 » indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui eventualmente si riflettono.



TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006	Definan-
				ziamento

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) . . .

- - 5.314.000

0

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400)

-50.000

0

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- 10.000 **- 45.000** (-)

0

Segue: Tabella E

1

1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006	Definan-
				ziamento

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

-5.000 -5.000 -5.000

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 426 del 2001: Misure contro la violenza nello sport e il *doping*. Istituzione del Museo dello sport italiano:

- Art. 1, comma 1: Funzionamento Museo dello sport italiano (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1509)

$$-258$$
 -258 -258

TOTALE GENERALE

- 65.258 - **50.258** -5.319.258 (- 5.258)

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle « D » (Rifinanziamento) ed « E » (Definanziamento).

Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi investimenti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 2 – Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente.

I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2003 e quelli derivanti da spese di annualità.



INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

- 1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
- 2. Interventi a favore delle imprese industriali
- 3. Interventi per calamità naturali
- 4. Interventi nelle aree sottoutilizzate
- 5. Credito agevolato al commercio
- 6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe Interventi per Venezia
- 7. Provvidenze per l'editoria
- 8. Edilizia residenziale e agevolata
- 9. Mediocredito centrale
- 10. Artigiancassa
- 11. Interventi nel settore dei trasporti
- 12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
- 13. Interventi nel settore della ricerca
- 14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
- 15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
- 16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
- 17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
- 18. Metropolitana di Napoli
- 19. Difesa del suolo e tutela ambientale
- 20. Realizzazione strutture turistiche
- 21. Interventi in agricoltura
- 22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
- 23. Università (compresa edilizia)
- 24. Impiantistica sportiva
- 25. Sistemazione aree urbane
- 26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
- 27. Interventi diversi



7420/p)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
 Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto. 	,		(migliaid	 a di euro)		l
Infrastrutture e trasporti						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
 ART. 36, comma 2, punto B: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – cap. 7849) 	64.000	64.000	64.000	· –		3
-	64.000	64.000	64.000	· –		
2. Interventi a favore delle imprese industriali.						
Economia e finanze						
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
 Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7335) . 	32.817	32.817	32.817	426.621	2019	3
Attività produttive						
Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria:						
 ART. 9: Programmi di ricerca (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) 	1.000	_	_	_		
 ART. 17: Ricerca mineraria all'estero (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 74.0(p) 	1 000					

1.000

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
ED AMMINISTRAZIONE			/ . 1	1.		
			(migliaid	a di euro)		
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- Art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	100.000	100.000	100.000	_	2018	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	408.228	150.000	50.000	_		3
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza:						
- Art. 8, comma 1: Sviluppo economia informatica piccole e medie imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	9.240	_	_	_		
 ART. 12, comma 1: Interventi nel settore delle fonderie ghisa e acciaio (3.2.3.8 – Fondo investi- menti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) 	13.500	_	_	_		
 ART. 13, comma 1: Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7425) 	2.590	_	_	_		
 ART. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (3.2.3.12 – Proprietà industriale – cap. 7475) 	2.000	_	_	_		
- Art. 27, comma 4: Approvvigionamento gas naturale (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	136.051	_	_	-		
_	706.426	282.817	182.817	426.621		

ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) .

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliai	a di euro)		
3. Interventi per calamità naturali.						
Economia e finanze						
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
 ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei mi- nistri – Protezione civile – cap. 7446/p) 	391.811	227.000	-	-		3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
 ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7451) 	168.558	100.000	-	-		3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle re- gioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
 ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	92.962	92.962	92.962	2 754.029	2019) 3
 ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/n) 	18 076	18 076	18 076	. 198 83 <i>6</i>	2017	7 3

18.076 18.076 18.076 198.836 2017 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:			(migliaid	a di euro)		
 ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) 	2.066	2.066	2.066	2.066	2007	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
 ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) 	24.273	24.273	24.273	315.556	2019	3
 ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) 	1.549	1.549	1.549	20.659	2019	3
 ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) 	17.043	17.043	17.043	221.560	2019	3
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 2003):						
 ART. 80, comma 29: Completamento interventi per le opere pubbliche e risarcimento a privati in seguito agli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	10.000	10.000	10.000	_		3
 ART. 80, comma 29: Accensione mutui per ricostruzioni, per danni provocati da fenomeni alluvionali (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) 	10.000	10.000	10.000	_		3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliai	a di euro)		
Decreto-legge n. 15 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 62 del 2003: Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale:						
 ART. 1, comma 1: Provvidenze economiche di carattere generale per le imprese colpite da calamità (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)	10.000	10.000	10.000) –		3
Ambiente e territorio						
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
 ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) 	106.583	100.000	_	_		3
Infrastrutture e trasporti						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
 ART. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (3.2.3.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7417) 	1.000	_	_	_		
Beni e attività culturali						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
 ART. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) 	2.000	-	_	-		
	855.921	612.969	185.969	1.512.706	,	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaid	l 1 di euro)		
4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.						
Economia e finanze						
Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p)		674.685	300.000	_	2006	3
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preor- dinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanzia- mento dei programmi di promozione imprendito- riale nelle aree depresse:						
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)	1.659.245	-	-	-		3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 2000):						
 ART. 27, comma 11: Disposizioni per la raziona- lizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) 		_	_	_		
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 2001):						
 Art. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7150) 	51.646	_	_	_		
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 2003):						
 Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) 	730.000	5.640.896	7.550.000	2.700.000		3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaid	ı di euro)		
- Art. 94, comma 14: Estensione credito d'imposta occupazione (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)	2.000	2.000	_	_		3
Attività produttive						
Decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
 ART. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p) 	893.925	750.000	_	-		3
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
 ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) 	1.032.914	2.375.702	-	-		3
Istruzione, università e ricerca						
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:						
 ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932/p; 25.2.3.10 - Fondi rotativi - cap. 9015) 	246.583	40.000	_	_		3
	5.511.202	9.483.283	7.850.000	2.700.000		
=						

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaid	a di euro)		
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giu ed aree limitrofe – Interventi per Venezia.	lia					
Economia e finanze						
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera <i>b</i>): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:						
 ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (3.2.3.30 – Interventi per Venezia – cap. 7270) 	9.007	9.007	9.007	_		3
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
 ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 7490) 	10.000	5.000	_	-		3
Attività produttive						
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– Art. 6, primo comma, lettera <i>c)</i> : Fondo per Gorizia (3.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7380)	5.000	5.000	_	_		3
Istruzione, università e ricerca						
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera <i>b</i>): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:						
 ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005) 	361	361	361	-		3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(mialiai	ı di euro)		
			(migitati	i di edio)		
Infrastrutture e trasporti						
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera <i>b</i>): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:						
– Art. 3, primo comma, lettera <i>a</i>): Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7191)	13.000 (10.000)	3.000 (-)	3.000 (-)	_		
 ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 – Ente nazionale per l'aviazione civile – 						
cap. 7954)	21.618	21.618	21.618	_		
=	58.986 (55.986)	43.986 (40.986)	33.986 (30.986)			
7. Provvidenze per l'editoria.						
Beni e attività culturali						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
 Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) . 	2.582	2.582	_	_		
- -	2.582	2.582	_	_		
8. Edilizia residenziale e agevolata.						
Ínfrastrutture e trasporti						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– Art. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437)	41.317			_		
	41.317	_	_	_		

Segue: Tabella F

2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
		(migliai	a di euro)		
123.000	102.000	-	-		3
25.823	_	_	_		
181.985	100.000	_	_		3
38.734	38.734	38.734	38.734	2007	3
25.823	25.823	25.823	206.582	2006	5 3
	123.000 25.823 181.985	123.000 102.000 25.823 – 181.985 100.000	123.000 102.000 – 25.823 – – 181.985 100.000 – 38.734 38.734 38.734	2004 2005 2006 e successivi (migliaia di euro) 123.000 102.000 - - 25.823 - - - 181.985 100.000 - - 38.734 38.734 38.734 38.734 38.734	2006 e successivi terminale

395.365

266.557

64.557

245.316

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliai	a di euro)		
10. Artigiancassa.						
Economia e finanze						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)	69.500	-	_	-		
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)	75.500 (35.500)	_	_	_		
	145.000 (105.000)	_	_	_		
11. Interventi nel settore dei trasporti.Economia e finanzeLegge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
 ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122) 	2.751.000	2.582.000	4.257.596	7.000.000	2007	7 3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
 ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferro- viaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) 	1.808	1.808	1.808	3.616	2008	3 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
!			l (migliai	a di euro)	l	l
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
 ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) 	56.810	56.810	56.810	56.810	2007	3
 ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) 	29.114	129.114	129.114	229.114	2007	1
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
 ART. 17, comma 1: Veicoli a minimo impatto ambientale (3.2.3.35 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7320) 	30.000	_	-	-		
Infrastrutture e trasporti						
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
 ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) 	100.709	100.709	100.709	503.546	2011	3
 ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) 	516	516	516	3.096	2012	3
 ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8164) . 	25.823	25.823	25.823	61.975	2009	3
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (5.2.3.11 – Mobilità ciclistica – cap. 8188)	500	_	_	_		3
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 2002):						
 ART. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilità nuovo polo fieristico di Milano (limite impegno) (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8167) . 	5.000	5.000	5.000	· –		3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaid	a di euro)		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
 Art. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) 	40.000	40.000	40.000	_		3
 ART. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – 	12 000	12 000	12.000			2
cap. 8179)	13.000	13.000	13.000	_		3
=	3.054.280	2.954.780	4.630.376	7.858.157		
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli apparteno alle Forze dell'ordine.	enti					
Economia e finanze						
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (limite impegno) (7.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7822)	18.000 (-)	18.000 (-)	18.000 (–)	_		3
Infrastrutture e trasporti						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
 ART. 30, comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354) 	15.000	15.000	15.000	-		3
=	33.000 (15.000)	33.000 (15.000)	33.000 (15.000)			
13. Interventi nel settore della ricerca.						
Istruzione, università e ricerca						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p)	28.405	28.405	_	-		3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaid	l a di euro)		
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 2001):						
- Art. 104: Ricerca di base (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p)	100.000	100.000	-	-		3
Infrastrutture e trasporti						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
- Art. 35, comma 3: Ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio (4.2.3.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7812)	300	_	_	_		
_						
=	128.705	128.405		_		
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.						
Economia e finanze						
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:						
- Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS Spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372)	1.028.688	562.360	500.000	_		3
Infrastrutture e trasporti						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
 ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7142) 	10.329	10.329	10.329	103.292	2016	5 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliai	a di euro)		
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
 ART. 19-<i>bis</i>, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7144) 	38.734	38.734	38.734	490.636	2017	3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
 ART. 19, comma 1: Interventi per la viabilità di interesse locale – Province, comuni, comunità montane (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7493) 	6.000	_	_	_		
=	1.094.080	621.752	559.392	697.220		
17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.						
Economia e finanze						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– Arr. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464) .	670.116	761.119	3.340.000	_	2006	3
Affari esteri						
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (6.2.3.3 – Edili-						
zia di servizio – cap. 7245)	10.071	_	-	_		

						-
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliai	a di euro)		
Infrastrutture e trasporti						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 1987):						
 Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena 						
(3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473)	127.950	200.000	_	_		3
=	808.137	961.119	3.340.000) <u> </u>		
19. Difesa del suolo e tutela ambientale. Economia e finanze						
 Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: ART. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p) 	158.228	100.000	-	-		3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
 ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (4.2.3.10 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499) 	160.102	_	_	_		
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p)	61.481	20.000	-	-		3
Ambiente e territorio						
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:						
 ART. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) 	10.500	10.500	-	-		3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaid	a di euro)		
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	200.000	200.000	200.000	-		3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
 ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) 	52.167	52.167	18.807	· –		3
 ART. 1, comma 1, punto 1: Ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) 	183.760	-	-	_		
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	106.583	100.000	_	-		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
 ART. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambien- tale – cap. 7090/p)	5.000	-	-	-		
<u>-</u>	937.821	482.667	218.807	_		
-						

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaid	a di euro)		
20. Realizzazione strutture turistiche.						
Attività produttive						
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:						
 ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (3.2.3.5 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 7359) 	75.000	_	_	_		
	75.000	_	_	_		
21. Interventi in agricoltura.						
Economia e finanze						
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:						
 ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)	100.000	100.000	100.000	-		3
Legge 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
 ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375) 	10.000	-	_	_		
POLITICHE AGRICOLE						
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:						
 ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439) 	100.000	100.000	_	-		3

2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
		(migliaid	l a di euro)		
	_	_	_		
	_	_	_		
339.114	200.000	100.000	· –		
153.773	150.000	150.000) –		
30.987	_	_	_		
	25.823 339.114	103.291 – 25.823 – 339.114 200.000	103.291 25.823 339.114 200.000 100.000	2004 2005 2006 e successivi (migliaia di euro) 103.291	2004 2005 2006 e successivi terminale (migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
· ·	,		(migliaid	a di euro)	l	I
24. Impiantistica sportiva.						
Economia e finanze						
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p)	10.000	10.000	10.000	_		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
- Art. 20, comma 1, punto c: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (3.2.3.49 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7367)	165	165	165	_		3
– Art. 21, comma 3, punto b: Giochi olimpici	100	100	100			
invernali Torino 2006 (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p)	5.165	5.165	5.165	_		3
=	15.330	15.330	15.330	_		
25. Sistemazione aree urbane.						
Economia e finanze						
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 2002):						
 ART. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 – Fondo progettazione opere pubbliche – cap. 7719) 	15.000	15.000	_	-		3
Infrastrutture e trasporti						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657)	103.291	_	_	_		
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- Art. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (2.2.3.3 - Edilizia abitativa - cap. 7131)	10.000	_	_	_		

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaid	l a di euro)		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
 Art. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (3.2.3.19 – Patrimonio cultu- rale non statale – cap. 7647) 	1.500	-	-	-		
Salute						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
 Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7111) 	_	100.000	160.000	_		3
_	129.791	115.000	160.000	_		
27. Interventi diversi.						
Economia e finanze						
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanzia- menti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 7415)	20.000	20.000	_	_		3
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comu- nità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:						
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)	4.096.050	4.189.300	8.800.000	_		3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
 ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7646) 	13.000	13.000	_	_		3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.				
		(migliaia di euro)								
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p) .		50.000	50.000	_		3				
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (4.2.3.13 – Ac- cordi ed organismi internazionali – cap. 7520) .		_	_	-						
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:										
– Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (3.2.4.1 – SACE – cap. 7400)		_	_	_						
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:										
 Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9. – Edilizia scolastica – cap. 7080) . 	30.987	30.987	30.987	_		3				
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:										
- Art. 8: Adeguamento aeronavale Guardia di finanza (limite impegno) (7.2.3.4 - Potenziamento - cap. 7848)	15.000	15.000	15.000	· –		3				
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi- menti, delega al Governo per il riordino degli in- centivi all'occupazione e della normativa che disci- plina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:										
 Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7151) 	5.165	5.165	5.165	15.493	2009	3				
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg- ge finanziaria 2002):										
 Art. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 – Pro- vince, comuni e comunità montane – cap. 7720) 		50.000	_	_		3				

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaid	l a di euro)	l	
 Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): ART. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7559) 	10.000	_	-	-		
Lavoro e politiche sociali						
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:						
 ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.3.2 – Formazione professionale – capp. 7111, 7112)	12.746	12.746	_	_		3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)	745.666	520.999	-	-		3
Interno						
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:						
- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)	103.291	_	_	_		
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7232)	116.203	116.203	116.203	-		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.				
	(migliaia di euro)									
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:										
 ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7239) 	98.127	-	-	-						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:										
 ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 Altri interventi enti locali – cap. 7243) 	103.291	-	-	-						
Infrastrutture e trasporti										
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:										
- Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - capp. 8344, 8345)		_	-	_						
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156)	15.494	15.494	l 15.494	185.924	2018	1				
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:										
– Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 – Fondo opere strategiche – cap. 7060)	91.400	91.400	91.400	_		3				
 ART. 13, comma 9: Strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze (3.2.3.9 – Opere varie – cap. 7508) 	5.000	-	_	-						
 ART. 39, comma 2: Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079) 		18.228	3 18.228	_		3				

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	(migliaia di euro)					
Difesa						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
 ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - capp. 7130, 7132, 7140) 		103.291	103.291	103.291		3
Politiche agricole						
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in mate- ria di credito peschereccio, nonché di riconver- sione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)		_	-	-		
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
 ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p) 	192.000	334.025	334.025	-		3
Beni e attività culturali						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
- Arr. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)	5.000	_	_	_		
	5.930.762	5.585.838	9.579.793	304.708		
Totale		22.004.085 (21.983.085)				

NOTA

Alla relazione generale della V Commissione sono allegate, in appositi stampati, le relazioni delle Commissioni (A.C. 4490/4489-A, Allegato n. 1), le relazioni di minoranza presentate nelle Commissioni (A.C. 4490/4489-A, Allegato n. 2) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (A.C. 4490/4489-A, Allegato n. 3).





14PDI.0052340